



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

Sede legale: Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), Italia, Codice Fiscale e P.Iva n. 01142420056

PEC: asp.asti@pec.it

CAPITOLATO

PER LA FORNITURA DI GASOLIO

**AD "USO AUTOTRAZIONE", ESTIVO, NORMA UNI EN 590 (ULTIMA EDIZIONE), CON
TEMPERATURA LIMITE DI FILTRABILITÀ PARI A 0° C. - BTZ 0,0010 %.**

CIG N. 9610015341

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(F.to Ing. Marco Spriano)

GENNAIO 2023

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE. PREMESSE E DEFINIZIONI GENERALI.

1.1. Stazione appaltante è Asti Servizi Pubblici s.p.a., di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante” o “Il/La Committente”, con sede legale e amministrativa in Italia, Asti, C.so Don Minzoni, n. 86, P.Iva n. 01142420056, che eroga i servizi pubblici, ed altre prestazioni, individuati nella sua Carta dei Servizi e nel sito web www.asp.asti.it, sezione Società Trasparente, prevalentemente nella Città e Provincia di Asti.

1.2. Ai fini del presente Capitolato d’Oneri, e per la durata del contratto, valgono le seguenti definizioni:

- a. Per “**Fornitore**” o “**Aggiudicatario**” o “**Esecutore**”, s’intende l’Aggiudicatario della procedura di gara, indetta da A.S.P. s.p.a., e conclusasi, rubricata con il numero di CIG indicato in Bando di gara.
- b. Per “**Stazione Appaltante**” o “**Ente**” o “**Il/La Committente**”, s’intende A.S.P. s.p.a., P.Iva e C.F. n. 01142420056, con sede legale e amministrativa in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Italia;
- c. Per “**B.U.**” o “**Business Unit**”, s’intendono le *Business Unit* in cui si articola, internamente, A.S.P. s.p.a., ovvero la B.U. Trasporto Pubblico Locale e Mobilità, la B.U. Servizio Idrico Integrato, la B.U. Igiene Urbana e la B.U. Servizi Cimiteriali. Le B.U. di A.S.P. s.p.a. si occupano, per quanto di rispettiva competenza, della gestione di certuni servizi pubblici e/o privati.
- d. Per “**Fornitura**” o “**prestazioni**”, si intende la fornitura di gasolio per uso autotrazione, secondo le caratteristiche, il tipo e le modalità descritti nel Capitolato e nel Contratto e relativi allegati;
- e. Per “**Data di effettivo avvio della fornitura**”, s’intende la data prevista da A.S.P. s.p.a. nell’Ordine di esecuzione della fornitura in via d’urgenza e anticipata, adottato da A.S.P. s.p.a. ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della normativa vigente.
- f. Per “**P.E.C.**”, si intende la posta elettronica certificata, mezzo di comunicazione tra le Parti;
- g. Per “**Profilo del committente**”, s’intende il sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara;
- h. Per “**Capitolato**” o “**Capitolato d’Oneri**”, s’intende il presente documento tecnico, e relativi documenti allegati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto;
- i. Per “**Contratto**”, s’intende il contratto stipulato in forma scritta tra A.S.P. s.p.a. e il Fornitore, in seguito all’adozione da parte di A.S.P. s.p.a. del provvedimento di aggiudicazione della procedura rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe alla lettera di invito, nonché ad altri adempimenti di legge;
- j. Per “**CIG**”, s’intende il Codice Identificativo di Gara, attribuito alla procedura di gara;
- k. Per “**Giorni feriali**” o “**Giorni lavorativi**”, s’intendono i giorni non festivi della settimana, compresi tra lunedì e sabato inclusi;
- l. Per “**Giorni**”, si intendono i giorni calendariali;
- m. Per “**Parti**” o “**Parti contrattuali**”, s’intendono A.S.P. s.p.a. e il Fornitore di cui alla precedente lett. a);
- n. Per “**D.P.I.**” si intendono i dispositivi di protezione individuale;
- o. Per “**D.E.C.**” si intende il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. s.p.a. nella determina a contrarre;
- p. Per “**R.U.P.**” o “**R.P.**”, si intende il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, ed ex art. 2, comma 5, D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, individuato e nominato da A.S.P. s.p.a. nella determinazione di autorizzazione a contrarre, pubblicata sul profilo del committente;
- q. Per “**Documentazione di Procedura**”, si intende l’insieme dei documenti di procedura, ovvero la Lettera di Invito, Capitolato, Schema di Contratto e relativi documenti allegati, meglio individuati dalla lettera di invito;
- r. Per “**UNI**”, si intende l’Ente Nazionale Italiano di Normazione;
- s. Per “**EN**”, s’intende il Comitato Europeo di Normalizzazione;
- t. Per “**UNI EN 590**”, s’intende la norma di riferimento per le caratteristiche del gasolio per autotrazione;
- u. Per “**prodotto**” o “**gasolio**”, s’intende il gasolio Estivo per autotrazione, oggetto di fornitura, previsto dal Capitolato d’Oneri, con le specifiche, caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dal Capitolato;
- v. Per “**accisa**”, si intende un’imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti;
- w. Per “**C.C. o c.c.**”, s’intende il Codice Civile vigente in Italia.

1.3. E’ fatta salva ogni altra definizione presente nel Capitolato, e loro documenti ad esso allegati.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

1.4. Per quanto non regolato dal Capitolato e dal Contratto, come integrati dall'Offerta dell'Aggiudicatario, e dai loro documenti allegati, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da esso richiamate limitatamente a quelle applicabili alla fornitura, nonché le disposizioni contenute nel D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, limitatamente a quelle applicabili alla fornitura e all'affidamento di che trattasi e le disposizioni contenute nel Codice Civile applicabili, nonché le norme riferibili al settore.

ART. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DESCRIZIONE DI ATTIVITA’ COMPRESSE NELL’APPALTO. LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE NELLA STAGIONE ESTIVA.

2.1. L'affidamento, di cui alla procedura di gara, ha per oggetto:

A. la fornitura a A.S.P. s.p.a., fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e nel successivo art. 9, di complessivi in cifre **724.000 litri di gasolio** per uso autotrazione per la stagione estiva (cd. "Quantità complessiva presunta della fornitura di gasolio"), secondo le caratteristiche tecniche, il tipo ed i requisiti infra previsti al successivo art. 27 e seguenti del Capitolato d'Oneri, da consegnarsi, a cura e oneri del Fornitore, presso gli stabilimenti, siti e/o strutture di proprietà e/o in uso ad A.S.P. s.p.a. (di seguito anche solo "impianti" o "compensori aziendali") indicati nell'Allegato Logistico (**Allegato "A"**) al presente Capitolato d'Oneri, cui si rinvia;

B. l'esecuzione, a cura e oneri del Fornitore, delle attività previste nel presente Capitolato d'Oneri e nei relativi documenti allegati. Tali attività si intendono prestate dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima, e per tali attività al Fornitore non è corrisposto alcun prezzo ulteriore.

2.2. Nel corso del periodo di durata del contratto esplicitato al successivo art. 7 del Capitolato, A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto infra previsto e/o di aumentare la quantità complessiva presunta della fornitura di gasolio (**entro il margine del 20% di cui infra**), in ragione ed in conseguenza dei servizi pubblici e delle prestazioni erogate da A.S.P. s.p.a. alla propria Utenza, senza che da ciò possa derivare al Fornitore diritto, azione e/o pretesa alcuna verso A.S.P. s.p.a., sia a titolo di risarcimento danni, che d'indennizzo e/o di refusione di spese.

2.3. Il quantitativo complessivo presunto del gasolio previsto nella fornitura al precedente capoverso primo, lett. A, del presente articolo, nel periodo di durata del contratto può subire un incremento, sino al 20 % (venti per cento), alle medesime condizioni di contratto e secondo quanto previsto dall'art. 9.

2.4. Il tipo, le caratteristiche e i requisiti tecnici del gasolio ad uso autotrazione per la stagione estiva, oggetto della fornitura, devono essere corrispondenti a quanto indicato agli artt. 27 del Capitolato d'Oneri.

2.5. Il gasolio per uso autotrazione per la stagione estiva, oggetto di fornitura, è destinato all'alimentazione del parco automezzi, dei veicoli e dei mezzi, funzionanti a gasolio, in dotazione e/o in uso a A.S.P. s.p.a., a tutte le sue B.U.

2.6. In relazione alla telematizzazione del DAS (Documento di accompagnamento semplificato), il Fornitore si impegna a consegnare a A.S.P. s.p.a. solamente gasolio la cui codifica fiscale (codici CPA, NC) rientri in quella autorizzata dall'Agenzia delle Dogane o suo avente causa. Qualora la codifica fiscale del gasolio dovesse variare, il Fornitore deve darne tempestiva informazione scritta a A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C.

2.7. Il Fornitore ha diritto, esclusivamente, al pagamento delle forniture di gasolio chieste per iscritto da A.S.P. s.p.a., e ove la fornitura sia stata regolarmente consegnata alla stessa A.S.P. s.p.a., e non ha diritto ad alcun ulteriore corrispettivo, e/o nulla potrà rivendicare se - alla scadenza del periodo di durata del Contratto esplicitato all'art. 7 del Capitolato - il valore stimato complessivo del Contratto e la quantità complessiva presunta della fornitura di gasolio indicata al capoverso primo del presente art. 2, non sia stata esaurita/o, indipendentemente dall'importo impegnato fino a quel momento da A.S.P. s.p.a.

ART. 3 – ONERI DEL FORNITORE.

3.1 PRINCIPI GENERALI.

3.1.1 La sottoscrizione del Contratto, e prima ancora la partecipazione alla gara, comporta l'attestazione, da parte del Fornitore, della piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell'affidamento espresse dal Contratto medesimo, dal Capitolato d'Oneri e da tutti i documenti allegati, relativamente alla procedura.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

3.1.2 Il Fornitore è tenuto all'esecuzione del Contratto e della fornitura, oggetto di procedura, secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto di fornitura.

3.1.3. Il Fornitore si obbliga, per tutta la durata del contratto, in proprio, con organizzazione dei mezzi e delle risorse necessarie e con gestione a proprio rischio, all'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato, meglio descritti nel precedente art. 2 o art. 2-bis e nei successivi articoli.

3.1.4. Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza dei luoghi di consegna della fornitura, ergo di consegna del gasolio per autotrazione, ubicati in Italia, come indicati al precedente art. 2 del Capitolato d'Oneri ed, in particolare, nel suo **Allegato Logistico (Allegato "A")**, e di tutte le altre condizioni e circostanze, anche di luogo, che possono incidere sulla perfetta esecuzione delle prestazioni di fornitura e delle attività oggetto del Capitolato d'Oneri e del Contratto.

3.1.5. Il Fornitore dichiara che il carburante offerto al prezzo indicato in gara, non necessita di adattamenti tecnici da apportarsi ai mezzi costituenti il parco dei mezzi di A.S.P. s.p.a. e che - per quanto riguarda il periodo estivo - già incluso nel prezzo, il prodotto possiede caratteristiche tali da garantire, in detto periodo, il corretto funzionamento dei veicoli.

3.2 PERSONALE DEL FORNITORE. ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE.

3.2.1 Il Fornitore è tenuto ad applicare al suo personale il trattamento, economico e normativo, stabilito dai Contratti Collettivi (C.C.N.L.) nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni di cui all'art. 30, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3.2.2 Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ex D.lgs. n. 81/2008.

3.2.3 Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a A.S.P. s.p.a., ed in particolare al D.E.C., su richiesta di quest'ultimo, l'Elenco dei lavoratori (es. nominativi e mansione/qualifica, etc.), dotati di tessera di riconoscimento ex L. n. 136/2010 ed ex art. 18, comma 1, lett. u), D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che hanno accesso agli impianti di A.S.P. s.p.a. (**indicati nel presente Capitolato d'Oneri, Allegato "A"**) ai fini dell'esecuzione del contratto, e, entro e non oltre cinque (5) giorni dall'intervenuta variazione, ogni eventuale variazione a detto Elenco dei lavoratori.

3.2.4 Al fine di ottemperare agli obblighi di formazione e coordinamento sanciti dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, si precisa che le attività oggetto del Contratto presentano i rischi indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (di seguito anche solo "D.U.V.R.I.") e gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono ivi stimati da A.S.P. s.p.a.

3.2.5 La Committente all'inizio del rapporto contrattuale, nel corso di specifica preventiva riunione di coordinamento, fornisce apposita documentazione relativa ai rischi specifici presenti nei singoli impianti individuati dal Capitolato d'Oneri, che deve essere restituita alla Committente debitamente controfirmata per presa visione ed accettazione dal Fornitore. Il Fornitore deve provvedere a informare, formare e rendere edotto il proprio personale dei rischi specifici presenti nei singoli impianti della Committente. Il Fornitore deve, altresì, accettare tutti gli aggiornamenti e/o le nuove procedure (es. procedure d'accesso agli impianti di A.S.P. s.p.a., etc.) che vengono redatte per gli impianti nel caso di evoluzioni normative, anche in ragione di eventuali emergenze sanitarie dovessero verificarsi nel periodo di durata del contratto.

3.2.6 A richiesta di A.S.P. s.p.a., nel corso del periodo di durata del contratto, il personale del Fornitore, e degli eventuali soggetti terzi di cui si avvarrà, eventualmente, per il trasporto del gasolio per autotrazione, può essere sottoposto a controlli nei limiti delle norme vigenti.

3.2.7 Il Fornitore deve avvalersi, per le consegne del prodotto oggetto di fornitura, di personale idoneo ed in numero adeguato, e, a tale fine, deve provvedere alla sostituzione del personale di cui la Committente chiedi l'allontanamento dai comprensori aziendali a proprio insindacabile motivato giudizio. Attesa la natura di A.S.P. s.p.a. ed il tipo di servizi pubblici da essa erogati, il Fornitore s'impegna affinché il personale, proprio o di terzi di cui si avvarrà eventualmente per il trasporto del gasolio, non rechi molestia al personale e/o ai collaboratori di A.S.P. s.p.a., a terzi, o non rechi intralcio ai lavori, alle prestazioni e alle attività, ed alle manovre e/o azioni, che si svolgono negli impianti di A.S.P. s.p.a. elencati nell'**Allegato Logistico** al Capitolato (**Allegato "A"**).

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

3.2.8 Il personale impiegato e/o utilizzato dal Fornitore, e di eventuali soggetti terzi di cui esso eventualmente si avvarrà per il trasporto del gasolio oggetto di fornitura, non deve, per nessuna ragione, avviare o spostare, anche per un breve tratto se non autorizzato da A.S.P. s.p.a., i veicoli o le attrezzature di proprietà e/o in uso ad A.S.P. s.p.a. presenti negli impianti (**Allegato "A"**).

3.2.9 Fatte salve le sanzioni e/o azioni di legge, il D.E.C., o il personale da lui delegato, si riserva la facoltà di allontanare dagli impianti di A.S.P. s.p.a. le maestranze che, pur essendo alle dipendenze del Fornitore e di eventuali soggetti terzi subappaltatori, non rechino in modo visibile la tessera di riconoscimento prevista dalla legge e dal precedente art. 3.2.3 del Capitolato o che, pur avendo tale tessera, siano privi di documento di Identità valido e/o di D.P.I. prescritti dalla normativa vigente.

3.3 RISPETTO DEL "PROGRAMMA DELLA FORNITURA" DI GASOLIO.

3.3.1 Le consegne di gasolio per uso autotrazione devono essere eseguite dal Fornitore, secondo le esigenze quantitative (espresse in litri) manifestate per iscritto da A.S.P. s.p.a. presso gli impianti indicati all'art. 2 del presente Capitolato d'Oneri (**Allegato "A"**).

3.3.2 Il Fornitore non può sollevare eccezioni e/o pretese di sorta verso A.S.P. s.p.a., ove, nel corso per periodo di durata del contratto, i luoghi di consegna del prodotto, e le relative quantità complessive (espresse in litri), dovessero subire variazioni. I luoghi di consegna del prodotto devono, comunque, permanere nella circoscrizione territoriale della Provincia di Asti.

3.3.3 La fornitura di gasolio deve essere, comunque, assicurata dal Fornitore per tutti i giorni di calendario del periodo di affidamento, ad esclusione dei giorni festivi, per tutta la durata del contratto, presso gli impianti indicati nell'**Allegato Logistico (Allegato "A")** al Capitolato d'Oneri, al quale si rinvia integralmente.

3.3.4 Fermo quanto previsto al precedente capoverso, il Fornitore deve eseguire le consegne di gasolio per autotrazione presso gli impianti di A.S.P. s.p.a. secondo il "**Programma di Fornitura**" di cui al capoverso 3.3.1 e 3.3.3, trasmesso al Fornitore, via PEC o via posta elettronica, dal D.E.C. o dagli Uffici competenti di A.S.P. s.p.a. all'uopo delegati.

3.3.5. Le Parti, durante il periodo di durata del contratto, possono stabilire una diversa cadenza (es. bimestrale, quadrimestrale, semestrale, etc.) del suindicato "Programma di Fornitura" indicato nel presente articolo ai precedenti commi.

3.3.6 Per effetto di esigenze operative della Committente, attesa la sua natura e il tipo di servizi pubblici erogati dalla Committente, il "Programma di Fornitura", una volta adottato e trasmesso, può subire variazioni che saranno comunicate al Fornitore entro le ore 16.30 del giorno precedente alla/e consegna/e prevista/e del prodotto oggetto di fornitura, senza che ciò costituisca per il Fornitore motivo di richiesta di indennizzo economico, di risarcimento danni, di refusione di spese e/o motivo per avanzare qualsiasi pretesa di sorta verso A.S.P. s.p.a. o terzi.

3.4 MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO.

3.4.1 Sono ammesse, previa autorizzazione scritta del R.U.P., le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui si rinvia integralmente:

A. ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: per varianti in corso d'opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifiche sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente aggiudicatore, tra cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di Autorità od Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non alteri la natura generale del Contratto;

B. ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma sopra citata;

C. nei casi e con i limiti di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove compatibile con l'appalto di fornitura oggetto di procedura;

D. ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario un aumento della fornitura del prodotto sino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo del Contratto, indicato, alle stesse condizioni da esso previste. Al riguardo, si rinvia integralmente al successivo art. 9.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

3.4.2 Nei casi di cui al punto n. 3.4.1, lettere A, B, C e D, il Fornitore è tenuto a sottoscrivere l'atto di sottomissione, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal D.E.C. ed entro il termine assegnato.

3.5 SOSPENSIONI DEL CONTRATTO E DELLA FORNITURA DA PARTE DELLA COMMITTENTE.

3.5.1 In tutti i casi in cui - ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura, il R.U.P./D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Fornitore o del suo legale rappresentante pro-tempore o del suo procuratore, il verbale di sospensione, con l'indicazione:

- a) delle ragioni che hanno determinato la sospensione della fornitura e delle attività previste dal Capitolato e dal Contratto;
- b) dello stato di avanzamento della fornitura;
- c) degli ulteriori dati e informazioni previsti dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui si rinvia;
- d) delle, eventuali, cautele adottate affinché, alla ripresa della fornitura, esso, il Contratto, possa continuare senza eccessivi oneri;
- e) della consistenza di mezzi e/o attrezzature del Fornitore eventualmente esistenti sul luogo delle prestazioni di consegna della fornitura al momento della sospensione.

3.5.2 Il R.U.P. - ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Fornitore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se A.S.P. s.p.a. si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3.5.3 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P., o altro Ufficio di legge, dispone la ripresa dell'esecuzione, e indica il nuovo termine contrattuale.

3.5.4 Le contestazioni del Fornitore in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa. L'iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere: a) la formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano; b) la precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico, con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si chiede il pagamento; c) ogni altro dato di legge.

3.5.5 Le disposizioni dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applicano, comunque, in quanto compatibili, ai contratti relativi a forniture.

3.5.6 Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di sospensione del Contratto, e delle prestazioni contrattuali, previste dalla normativa vigente.

3.6 GARANZIA DEFINITIVA A CARICO DEL FORNITORE.

3.6.1. Prima della stipula del Contratto e comunque previa richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., il Fornitore deve produrre ad A.S.P. s.p.a. la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, o nella diversa misura percentuale dell'importo contrattuale complessivo prevista dalla normativa vigente (di seguito anche solo "garanzia definitiva").

3.6.2. La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prestata a garanzia degli impegni e delle obbligazioni tutti di cui al presente Capitolato e di cui al Contratto; in caso di inadempimento del Fornitore, è incamerata, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, ed ogni altra azione di legge.

3.6.3. In caso di inadempimento della Committente, il Fornitore rinuncia, fin da ora, alla facoltà di cui al secondo comma dell'art. 1385 del Codice Civile ove applicabile, e ha diritto alla sola restituzione della garanzia definitiva a tacitazione degli eventuali danni subiti.

3.6.4. Il Fornitore deve provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la garanzia definitiva, di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto od in parte, durante il periodo di esecuzione del Contratto, nel

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla richiesta trasmessa a mezzo PEC, sotto pena di decadenza e/o risoluzione del Contratto.

3.6.5. La garanzia definitiva può essere costituita dal Fornitore mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale o albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati.

3.6.6. La fidejussione/polizza relativa alla garanzia definitiva deve:

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettino al debitore principale, con impegno a pagare incondizionatamente, a semplice richiesta scritta del Committente per quanto dovuto e nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- prevedere espressamente la non applicazione dell'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- avere validità per tutta la durata del contratto e, comunque, fino a restituzione dell'originale al Fornitore o fino ad espressa lettera liberatoria di A.S.P. s.p.a.;
- recare ogni previsione o clausola prevista dalla legge, cui si rinvia.

3.6.7. La garanzia definitiva è restituita senza interessi a conclusione del Contratto, assolve eventuali pendenze relative all'applicazione delle penali.

3.6.8. A.S.P. s.p.a. ha, inoltre, diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto e/o, comunque, presenti nei luoghi dove viene eseguita la prestazione.

3.6.9. In caso di R.T.I. o similare, la garanzia definitiva richiesta deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 103, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su mandato irrevocabile, dalla Mandataria/Capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti il R.T.I., ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

3.7 ALTRE GARANZIE. COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DEL FORNITORE. DOCUMENTAZIONE A CARICO DEL FORNITORE.

3.7.1 COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DEL FORNITORE. ALTRO.

Il Fornitore deve fornire ad A.S.P. s.p.a. un prodotto conforme alle specifiche, alle caratteristiche tecniche, al tipo ed ai requisiti previsti nel presente Capitolato d'Oneri agli artt. 27 e seguenti e nei relativi documenti allegati, nonché a quelle previste dalla normativa vigente all'atto della consegna della fornitura.

Pertanto, eventuali danni cagionati agli impianti, ai veicoli e/o ai mezzi aziendali, di proprietà e/o in uso ad A.S.P. s.p.a., causati dalla fornitura di un prodotto non rispondente alle specifiche e caratteristiche richieste e previste nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto, verranno addebitati, dalla Committente, al Fornitore, che non potrà sollevare, al riguardo, alcuna eccezione e/o pretesa.

La Committente declina ogni responsabilità per danni, di qualsiasi natura, che il Fornitore possa arrecare a soggetti terzi nel corso del periodo di durata del Contratto. Il Fornitore è anche responsabile verso la Committente dei danni che possa, comunque, arrecargli.

Le garanzie di cui al presente articolo, devono essere operanti a favore della Committente e di terzi.

In relazione ai rischi connessi alla fornitura, e del Capitolato d'Oneri e del Contratto, il Fornitore deve avere una copertura assicurativa, sino al termine del Contratto e comunque sino al termine infra indicato, per danni arrecati a terzi, compresa la Committente, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (**RCT**); inoltre, il Fornitore deve avere, sino al termine del Contratto e comunque sino al termine infra indicato, una copertura assicurativa per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (**RCO**).

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

Gli estremi di dette garanzie assicurative, ivi compreso la denominazione della compagnia assicurativa, devono essere comunicati per iscritto a A.S.P. s.p.a. all'atto della sottoscrizione del contratto, e, comunque, su richiesta scritta della stessa A.S.P. s.p.a.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, la somma assicurata deve essere di entità tale da garantire il danno singolo e il disastro. I **massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti**: rispettivamente per sinistro, per persona, per danni ad animali o cose:

-**RCT: € 10.000.000,00 (unico)**;

-**RCO: € 2.500.000,00 (unico per sinistro e per persona)**.

La garanzia assicurativa **RCT** deve comprendere anche i **danni da inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché quelli derivanti da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio, nonché carico e scarico ed interruzione e sospensione di attività di terzi (tali estensioni se prestate in sottolimito dovranno avere il minimo non inferiore ad **€ 1.000.000,00** per sinistro).

Resta inteso che sia l'indicazione dei massimali (che in nessun caso si possono configurare come limite di responsabilità per il Fornitore), sia la proposizione di garanzie assicurative, non esonerano il Fornitore dalle sue responsabilità comunque configurabili.

L'entità dei premi assicurativi, dei conguagli dei premi, ed ogni altra spesa inerente alla stipulazione di tutte le polizze assicurative, sono totalmente, ed esclusivamente, a carico del Fornitore.

Il Fornitore deve documentare tali condizioni a A.S.P. s.p.a. con la presentazione di copia delle polizze assicurative previste e della/e quietanza/e di pagamento del premio assicurativo, durante il periodo di durata del contratto, su richiesta di A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. o del R.U.P. come indentificati dai documenti di procedura.

Qualunque danno arrecato a persone, animali e/o cose, guasto o trafugamento derivanti ai materiali, alle apparecchiature ed agli impianti, ai veicoli e/o mezzi ed oggetti di proprietà e/o in uso della Committente o di terzi, causato dal personale o da altro soggetto incaricato del/dal Fornitore, anche a mezzo di sue autobotti, autoarticolati o autotreni impiegati per la consegna del gasolio, è a carico del medesimo Fornitore che deve, di conseguenza, provvedere al risarcimento del danno e al ripristino.

Il Fornitore deve adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari, o anche solo opportuni, per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, nel corso del contratto.

Il Fornitore è responsabile dei danni arrecati a A.S.P. s.p.a. e ai terzi. Nessuna responsabilità sarà, pertanto, da attribuire a A.S.P. s.p.a. per danni derivanti nel corso della fornitura e nel periodo di durata del contratto, prevista dal presente Capitolato e dal Contratto.

Gli automezzi impiegati dal Fornitore per l'esecuzione della consegna della fornitura devono essere dotati, per tutta la durata del contratto, di una **polizza assicurativa R.C. Auto (RCA), come prescritta dalla normativa vigente ed inclusa l'estensione ADR, con i massimali stabiliti dalla normativa vigente** di settore, i cui estremi, ivi compreso il nome della compagnia assicurativa, devono essere comunicati per iscritto a A.S.P. s.p.a., all'atto della sottoscrizione del contratto, e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a.

Le coperture assicurative previste dall'articolo 3.7.1 del Capitolato d'Oneri devono permanere per tutta la durata del contratto, e cessano alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle polizze previste dall'art. 3.7.1 Capitolato, restano comunque per intero ad esclusivo carico del Fornitore.

3.7.2 DOCUMENTAZIONE A CARICO DEL FORNITORE.

a) Su richiesta di A.S.P. s.p.a. o del D.E.C. e prima dell'avvio della fornitura, il Fornitore deve presentare a A.S.P. s.p.a. una **"dichiarazione"**, in lingua italiana, da cui si possa rilevare che, in caso di necessità, è in grado di intervenire con immediatezza, direttamente o tramite terzi soggetti specializzati, per effettuare tutti gli interventi necessari al ripristino, al recupero del gasolio fuoriuscito e alla bonifica delle aree interessate a seguito di eventuale inquinamento accidentale. Al riguardo, si rinvia al successivo art. 32 del Capitolato. Il Fornitore deve, contestualmente, presentare copia delle autorizzazioni rilasciate o rilasciate al soggetto prescelto per l'effettuazione di tali interventi. Nel corso della fornitura il Fornitore deve,

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

tempestivamente, informare per iscritto il D.E.C. del verificarsi di fuoriuscite di gasolio; in caso contrario, A.S.P. s.p.a. applica le penali previste dal Capitolato.

b) Prima dell'avvio della fornitura, il Fornitore deve consegnare ad A.S.P. s.p.a. le “**Schede Tecniche**” del prodotto e le relative “**Schede di Sicurezza**”, scritte in lingua italiana. Copia delle suddette schede deve essere fornita a A.S.P. s.p.a., ed in particolare al D.E.C., su richiesta, su supporto informatico (es. DVD, etc.).

c) Le consegne del prodotto devono essere corredate di tutti i documenti prescritti, redatti nei termini delle leggi vigenti in materia di oli minerali o emanate nel corso del periodo di durata del contratto. Non saranno accettate forniture con documentazione di accompagnamento emessa da soggetto diverso dal Fornitore.

I documenti di accompagnamento (es. DAS/XAB/Bolle/etc.), redatti in lingua italiana, devono essere consegnati direttamente al D.E.C., o all'incaricato/assistente del D.E.C., per i necessari controlli, contestualmente alla consegna del gasolio.

ART. 4 – CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CIRCOSTANZE. ONERI ULTERIORI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE. SICUREZZA SUL LAVORO.

4.1. L'affidamento della fornitura e della attività oggetto del presente Capitolato d'Oneri e del Contratto, implica, da parte del Fornitore, e del suo personale, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le circostanze, ivi comprese le circostanze di luogo.

4.2. Il Fornitore è interamente responsabile per qualunque danno arrecato a persone, cose e/o animali che si verifichi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato d'Oneri e di Contratto, e deve rispondere pienamente dell'operato del personale addetto alla fornitura e alle attività.

4.3. A.S.P. s.p.a. declina, quindi, ogni e qualsiasi responsabilità per danni nei quali possa incorrere il Fornitore nell'espletamento della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato e di Contratto, o che il Fornitore, e per esso il suo personale, possa arrecare a persone, cose e/o animali in conseguenza della fornitura e delle attività oggetto del Capitolato e di Contratto.

4.4. La conformità a quanto sopra previsto, alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, deve essere perseguita dal Fornitore sotto ogni forma, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione oggetto del Capitolato d'Oneri e del Contratto aderenti a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

4.5. Il Fornitore deve osservare le norme e le prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

4.6. Il Fornitore è unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura e alle attività oggetto del presente Capitolato d'Oneri e del Contratto.

4.7. A richiesta scritta di A.S.P. s.p.a. e del D.E.C., il Fornitore deve produrre, a comprova di quanto sopra previsto, i relativi libri e documenti prescritti dalla legge.

ART. 5 – OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. ALTRO.

5.1. Il Fornitore nell'esecuzione della fornitura, e delle attività oggetto di affidamento, si impegna ad adottare, e a fare adottare, tutte le cautele necessarie a garantire la salvaguardia e l'incolumità delle persone addette alla fornitura e alle attività e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e/o privati.

5.2. Come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., A.S.P. s.p.a. e l'Aggiudicatario danno concreta attuazione, con scambio di documenti scritti, a tutti gli adempimenti previsti dalla norma suddetta. In particolare A.S.P. s.p.a. fornisce al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti presso cui il medesimo è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il documento contenente la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione (D.U.V.R.I.).

5.3. Il Fornitore deve comunicare quali siano i rischi che lo svolgimento delle attività e della fornitura può introdurre negli ambienti di lavoro della Committente e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

5.4. Il trasferimento di informazioni avviene nel corso di un apposito incontro antecedente alla stipula del contratto ed antecedente all'avvio effettivo della fornitura e delle attività. L'incontro è suggellato da uno specifico verbale con il quale viene accettato, con sottoscrizione, il contenuto del documento succitato.

5.5. A.S.P. s.p.a. e il Fornitore si impegnano a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività oggetto di affidamento.

5.6. La Committente, al fine della promozione di cui al capoverso precedente, elabora un unico documento di valutazione dei rischi, cd. D.U.V.R.I., da allegare al Contratto, che indica le misure adottate per eliminare le interferenze ed i costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

5.7. A.S.P. s.p.a. e il Fornitore si impegnano, inoltre, a coordinare i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori.

5.8. Il Fornitore deve rispettare tutte le disposizioni di legge vigente in materia di sicurezza del lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali, sicurezza di attrezzature, etc.) e si attiene scrupolosamente alle indicazioni generali indicate nel documento informativo, tenendo, altresì, debito conto delle indicazioni specifiche, dovute a situazioni temporanee e contingenti, adottate anche in considerazione di una situazione emergenziale o post-emergenziale.

5.9 Il Fornitore, e per esso il suo personale, deve attenersi alle *policy* di accesso agli stabilimenti, siti e/o strutture di A.S.P. s.p.a. (nel presente Capitolato denominati anche solo "impianti"), eventualmente adottate da quest'ultima in ragione di un'emergenza epidemiologica e/o nel periodo post-emergenziale, per salvaguardare la salute dei lavoratori ed Utenti di A.S.P. s.p.a. e preservare la continuità dei servizi pubblici essenziali erogati da A.S.P. s.p.a., anche in ottemperanza alla misura del distanziamento tra persone. Tali *policy* di accesso sono rese note all'accesso agli impianti e alle sedi di A.S.P. s.p.a.

5.10. Può accedere agli impianti e/o aree interne nelle quali è prevista la consegna del prodotto e nelle quali è prevista l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento, esclusivamente il solo personale elencato nell'apposito Elenco trasmesso dal Fornitore al D.E.C.

ART. 6 – ULTERIORI NORME GENERALI E PARTICOLARI DA OSSERVARSI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO. CARATTERE E NATURA DELLA FORNITURA OGGETTO D'AFFIDAMENTO.

6.1. ULTERIORI NORME GENERALI E PARTICOLARI DA OSSERVARSI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

6.1.1 Il Fornitore si obbliga a conoscere, e a rispettare, il Codice Etico di A.S.P. s.p.a., il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.) di cui al D.lgs. n. 231/2001 ed il Documento per la Pianificazione e Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare (D.P.G.) ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., adottati da A.S.P. s.p.a. e pubblicati e accessibili sul sito web www.asp.asti.it, nella sezione Società Trasparente.

6.1.2 In particolare, A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo (M.O.G.) ex D.lgs. n. 231/2001, nonché nel proprio Documento per la Pianificazione e Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare (D.P.G.) ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., pubblicati e accessibili sul sito web di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), nella sezione Società Trasparente.

6.1.3. Il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.lgs. n. 231/2001, nel Codice Etico, nonché nel D.P.G. di A.S.P. s.p.a., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e/o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle norme vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio di A.S.P. s.p.a.

6.1.4. In particolare, il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., del M.O.G. e del Codice Etico adottato da A.S.P. s.p.a., e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

6.1.5. L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave degli obblighi contrattuali e legittima la Committente a risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta salva ogni altra azione prevista dalle norme vigenti.

6.1.6 Il Fornitore, nel corso del periodo di durata del Contratto, ed al termine dello stesso, assume ogni onere, e garantisce e tiene indenne A.S.P. s.p.a. o suo avente causa, da qualsiasi azione o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a prodotti, apparecchiature, materiali, processi e/o procedimenti adottati e impiegati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

6.2. CARATTERE E NATURA DELLA FORNITURA OGGETTO D'AFFIDAMENTO.

6.2.1. I servizi pubblici erogati da A.S.P. s.p.a. (es. servizio idrico integrato, servizio di igiene urbana, servizio di trasporto pubblico locale, etc.) costituiscono attività di pubblico interesse, ed in quanto tali non possono essere sospesi, interrotti e/o abbandonati. Perciò, tenuto conto del presente articolo e dell'art. 1 del Capitolato, il Fornitore, o comunque chi partecipa all'esecuzione della fornitura, non può in nessun caso sospendere, interrompere e/o abbandonare l'esecuzione della fornitura di gasolio per uso autotrazione oggetto d'affidamento, fatte salve le ipotesi di forza maggiore, che devono, comunque, essere puntualmente documentati e comunicati per iscritto ad A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. e del R.U.P. come identificati dai documenti di procedura.

6.2.2. Non sono considerati "causa di forza maggiore", e di conseguenza sono oggetto di penali ai sensi dell'art. 26 del Capitolato d'Oneri, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la mancata o ritardata corresponsione di retribuzioni o il mancato rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

6.2.3. Per quanto sopra esposto, in caso di sospensione, interruzione e/o abbandono della fornitura, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al Capitolato d'Oneri e di cui al Contratto, A.S.P. s.p.a. può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, al Fornitore per l'esecuzione d'ufficio della fornitura, fatta salva l'applicazione di penali ai sensi del successivo art. 14.

6.2.4. Per le esecuzioni d'ufficio della Fornitura, A.S.P. s.p.a. può servirsi di qualsiasi impresa terza autorizzata, che non sia il Fornitore.

ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO. AVVIO E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GASOLIO.

7.1. L'affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione e delle attività oggetto del Capitolato d'Oneri e del Contratto, ha una complessiva **durata di 7 mesi consecutivi** decorrenti dal **01/04/2023** o, se diversa, dalla data di effettivo avvio della fornitura e delle attività previste dal Capitolato d'Oneri, e termina, ad ogni effetto, al termine del **31/10/2023**, fatto salvo quanto infra previsto nel presente articolo.

7.2. La fornitura del gasolio deve essere attivata e avviata dal Fornitore dalla data di effettivo avvio della fornitura indicata da A.S.P. s.p.a., pena l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. Le Parti possono accordare, per iscritto, un diverso termine di attivazione e avvio della fornitura di gasolio.

7.3. Alla data di stipula del contratto o, comunque, entro la data di attivazione e avvio della fornitura, le Parti sottoscrivono il verbale di avvio della fornitura di cui al successivo art. 8, da predisporre in contraddittorio tra le Parti. Il luogo di sottoscrizione del verbale viene indicato da A.S.P. s.p.a. al Fornitore, ed è comunque ubicato in Asti (AT), Italia. Tale verbale di consegna ha ad oggetto, e riporta, quant'altro viene consegnato al Fornitore in ragione del Capitolato e del Contratto. All'atto della sottoscrizione del suddetto verbale di avvio della fornitura, A.S.P. s.p.a. è rappresentata dal D.E.C.

7.4. Alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto contrattuale ed il contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora scritta da parte di A.S.P. s.p.a. Permane fermo quanto sopra previsto, e previsto negli Atti di Gara.

7.5. Fermo quanto previsto dal successivo art. 10 del Capitolato, il Fornitore, ove chiesto per iscritto da A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C., è tenuto a proseguire nella fornitura del prodotto oggetto di procedura, alle medesime condizioni contrattuali, oltre la scadenza di cui ai capoversi che precedono, nei limiti strettamente necessari alla conclusione della procedura di gara ad oggetto la fornitura di cui trattasi.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

ART. 8 – VERBALE DI AVVIO E DI TERMINE DELLA FORNITURA.

8.1. Al momento dell'avvio della fornitura, deve essere redatto il verbale in forma scritta di cui all'art. 7.3 del Capitolato, che attesta l'avvio della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato e la presa in consegna delle stesse da parte del Fornitore.

8.2. Il verbale previsto dal precedente capoverso deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal Responsabile Tecnico incaricato dal Fornitore di cui al successivo art. 18 e dal D.E.C.

8.3. Uguale verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del contratto e della fornitura, anche anticipata (es. risoluzione, recesso, etc.), per la riconsegna da parte del Fornitore, ad A.S.P. s.p.a., della fornitura e di quant'altro oggetto di consegna ai sensi del presente Capitolato e del Contratto.

ART. 9 – VARIAZIONI ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO NEL PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO.

9.1. A.S.P. s.p.a., in corso di esecuzione del contratto, si riserva a sua scelta di disporre un aumento delle prestazioni di fornitura previste nel presente Capitolato e del Contratto, fino alla concorrenza di un quinto, in più rispetto all'importo contrattuale complessivo al netto dell'I.V.A. e al lordo delle accise.

9.2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire, entro i limiti di cui sopra, tutte le variazioni della fornitura, in aumento, disposte per iscritto da A.S.P. s.p.a., senza che lo stesso Fornitore possa avanzare nei confronti di A.S.P. s.p.a. pretese al riguardo di risarcimento, di indennizzo, di rimborso spese e/o comunque sollevare qualsivoglia eccezione verso A.S.P. s.p.a.

ART. 10 – TERMINE DEL CONTRATTO.

10.1. Al termine del Contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque fino all'entrata in fornitura di un nuovo Aggiudicatario, il Fornitore uscente, previa richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., è obbligato ad eseguire la fornitura di gasolio per uso autotrazione e le attività oggetto del presente Capitolato d'Oneri e del Contratto, alle medesime condizioni contrattuali in essere alla data di scadenza.

10.2. Al termine del Contratto, ove vi siano i presupposti di legge, A.S.P. s.p.a. emette l'attestazione di regolare esecuzione del Contratto, a seguito della quale, A.S.P. s.p.a. provvede: a) al saldo delle prestazioni di fornitura eseguite; b) allo svincolo della garanzia definitiva prevista dall'art. 3.6 del Capitolato d'Oneri, e prodotta dall'Aggiudicatario; c) allo svincolo di quanto accantonato a titolo di ritenuta a garanzia durante il periodo di durata del Contratto, previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore (a mezzo del D.U.R.C. *on-line*) e fatti salvi ulteriori adempimenti di legge.

ART. 11 – ONERI DELLA COMMITTENTE.

11.1 PRINCIPI GENERALI.

A.S.P. s.p.a. è tenuta, per quanto di sua spettanza, all'esecuzione del Contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione.

11.2 AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA.

Il D.E.C., ai sensi del precedente art. 8 del Capitolato, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni di fornitura oggetto di procedura, e alle attività previste dal Capitolato, fornendo al Fornitore le indicazioni necessarie, indicando (ove occorra e ove non già indicati nel Capitolato e nei relativi allegati) gli impianti e/o le aree interne a detti impianti ove deve essere consegnato, dal Fornitore, il gasolio per uso autotrazione. Di tutto ciò, il D.E.C. redige l'apposito verbale di cui al precedente art. 8, che le Parti sono tenute a sottoscrivere.

11.3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI.

11.3.1 Il corrispettivo contrattuale che A.S.P. s.p.a. riconosce all'Aggiudicatario della procedura di gara, comprensivo di ogni prestazione e attività prevista dal Capitolato e dal Contratto, è così determinato:

- **Gasolio: prezzo del gasolio rilevato dalla Staffetta Petrolifera Nord – Max (edizione del Venerdì precedente) + la Variazione in aumento offerta in gara dall'Aggiudicatario, moltiplicato per i litri di gasolio consegnati a A.S.P. s.p.a., e dapprima chiesti per iscritto dalla stessa.**

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

La variazione in aumento rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto esplicitata nel Capitolato all'art. 7. Saranno riconosciuti eventuali adeguamenti di natura fiscale.

11.3.2. Non saranno riconosciuti da A.S.P. s.p.a., al Fornitore, maggiorazioni di prezzo, per consegne effettuate dal Fornitore in autobotti per quantitativi inferiori a 20.000 (ventimila) litri.

11.3.3. Il Fornitore ha diritto, esclusivamente, al pagamento del corrispettivo della fornitura di gasolio regolarmente consegnata a A.S.P. s.p.a. con le specifiche, le caratteristiche tecniche ed i requisiti prescritti dal presente Capitolato, nonché secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto, e non ha diritto ad alcun ulteriore corrispettivo, e/o nulla potrà rivendicare se - alla scadenza del periodo di durata del contratto esplicitato all'art. 7 del presente Capitolato d'Oneri - la quantità presunta complessiva del prodotto (litri), indicata all'art. 2 del Capitolato, non sia stata esaurita, indipendentemente dall'importo e dalla quantità impegnati fino a quel momento.

11.3.4. Fatte salve ipotesi di legge, non è dovuta, a titolo di corrispettivo, alcun anticipo da A.S.P. s.p.a.

11.3.5. Il Fornitore deve trasmettere al D.E.C. o all'Ufficio Gestione Carburanti di A.S.P. s.p.a. (ove costituito e delegato), entro i primi cinque (5) giorni lavorativi del mese in corso, il dettaglio delle quantità (esprese in litri) di prodotto consegnate - a A.S.P. s.p.a. - giornalmente dal Fornitore, nel mese precedente, presso ogni singolo impianto di A.S.P. s.p.a. indicato nel presente Capitolato d'Oneri e nel Contratto, ed in conformità al "Programma di Fornitura" di cui al precedente art. 3.3.

11.3.6. Il dettaglio di cui al capoverso precedente deve evidenziare, anche, il relativo calcolo del corrispettivo nei termini indicati nel presente Capitolato d'Oneri; qualora nello stesso giorno vi siano (state) più consegne di gasolio, le stesse devono essere distinte per singolo DAS.

11.3.7. Dopo il benestare del D.E.C. o dell'Ufficio Gestione Carburanti di A.S.P. s.p.a. (ove costituito e delegato), il Fornitore emette Fattura per le quantità di prodotto regolarmente consegnate nel mese precedente a A.S.P. s.p.a. presso gli impianti. La fatturazione deve avvenire con cadenza mensile posticipata. La fatturazione deve essere successiva alla consegna e all'accettazione del prodotto e con riferimento alle prestazioni effettivamente e regolarmente fornite a A.S.P. s.p.a.

11.3.8. Ai sensi e per gli effetti all'art. 4, comma 4, D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., i pagamenti del corrispettivo saranno a 30 gg.f.m.d.f., relativamente al gasolio, oggetto di fornitura, regolarmente consegnato e oggetto di verifica di conformità con esito favorevole da parte di A.S.P. s.p.a./D.E.C., ai sensi di quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto e dalle norme vigenti.

11.3.9. Saranno trattenute, o chieste da A.S.P. s.p.a., le eventuali penalità esigibili, in base a quanto stabilito nel presente Capitolato d'Oneri e dal Contratto.

11.3.10. Come stabilito dall'art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017 e s.m.i., le fatture devono essere emesse e trasmesse, dal Fornitore, esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (S.D.I.) e devono contemplare l'applicazione, in deduzione dal corrispettivo, della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prevista dall'art. 30, comma 5-bis, D.lgs. n. 50/2016, e di altre trattenute previste dalla legge, come meglio esplicitato da successivo capoverso

11.3.11. Ove non già noto al Fornitore, il D.E.C. nel corso del periodo di durata del contratto rende noto il codice destinatario per la fattura elettronica.

11.3.12. Fatte salve ulteriori verifiche di legge, le fatture vengono pagate da A.S.P. s.p.a. previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore (D.U.R.C. *on-line*). Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, A.S.P. s.p.a., ai sensi di legge, trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tale caso, il Fornitore nulla ha a che pretendere, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o per ritardato pagamento, verso A.S.P. s.p.a.

11.3.13. Fatte salve ulteriori ritenute o trattenute previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata da A.S.P. s.p.a. una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di A.S.P. s.p.a. della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

11.3.14. La fornitura e le attività oggetto d'affidamento devono essere effettuati dal Fornitore tenendo conto espressamente delle ritenute o trattenute previste dal precedente capoverso e dal presente articolo.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

11.3.15. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo, le Parti convengono espressamente che tutti i pagamenti del corrispettivo relativi all'appalto in oggetto, siano effettuati da A.S.P. s.p.a. mediante bonifico bancario (fatta salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni) sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa, di cui al successivo articolo.

11.3.16. Tutte le fatture vengono pagate da A.S.P. s.p.a. esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore ai sensi dell'art. 3 Legge 13/08/2010, n. 136, e del successivo articolo.

11.3.17. Il Fornitore deve specificare in fattura il CIG assegnato alla commessa e ad ogni altro dato di legge.

11.3.18. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11.3.1, l'Offerta Economica formulata in procedura dal Fornitore è fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico il Fornitore di qualsiasi rischio e/o alea. Per tutta la durata del contratto, esplicitata al precedente art. 7, il Fornitore non può, pertanto, vantare diritto ad altri corrispettivi e/o supplementi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo risultante dall'Offerta Economica formulata in procedura.

ART. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

12.1. Il Fornitore deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

12.2. Il Fornitore, entro la data di stipula del Contratto, e comunque su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., deve, fra l'altro, comunicare ad A.S.P. s.p.a. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto corrente.

12.3. In ragione di quanto esposto ai precedenti capoversi del presente articolo, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo contrattuale, ivi comprese le fatture emesse dal Fornitore, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C., indicato nella Lettera di invito, e ogni altro dato di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

12.4. Il mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 13 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ. DAS E CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DELLA COMMITTENTE. CAMPIONATURE DEL PRODOTTO.

13.1 PROVE E VERIFICA DI CONFORMITA' SUL PRODOTTO.

1. Il Fornitore deve sottostare a tutti i controlli e verifiche che la Committente/D.E.C./R.U.P., nel corso del periodo di durata del contratto, ritiene necessari effettuare per accertare la rispondenza dei requisiti e delle specifiche e delle caratteristiche tecniche del prodotto, con quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri e nei relativi documenti allegati.

13.1.2 DAS (DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO).

1. Il Committente, in persona del D.E.C. e del R.U.P., può eseguire tutti i controlli e tutte le verifiche ritenuti utili e necessari per accertare le quantità (espresse in litri) di prodotto effettivamente consegnate negli impianti di A.S.P. s.p.a. rispetto a quanto riportato sul DAS.

In particolare, potranno essere effettuati controlli e verifiche della temperatura del gasolio contenuto nell'autotreno/autocisterna impiegati dal Fornitore e della densità a temperatura ambiente. I dati emersi saranno confrontati con i dati e le informazioni che il Fornitore deve tassativamente riportare sul DAS; nel dettaglio devono essere evidenziati:

- a) **la temperatura ambientale in °C;**
- b) **la densità a temperatura ambientale;**
- c) **ogni altro dato o informazione di legge.**

2. Il DAS deve essere correttamente compilato nelle sue parti, come previsto dalle disposizioni di legge vigente in materia.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

13.1.3 – CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DELLA COMMITTENTE.

1. E' fatta salva la facoltà di A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C., del R.U.P. e/o di ispettori per il Sistema di Gestione Qualità, di procedere, in ogni momento, al controllo delle forniture e delle attività oggetto del Capitolato e del Contratto, nonché alla verifica del rispetto delle disposizioni racchiuse e/o richiamate nel Capitolato e nel Contratto da parte del Fornitore, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
2. A.S.P. s.p.a. può conseguentemente disporre ed effettuare, in ogni momento, anche a seguito di segnalazioni di eventuali anomalie da parte di terzi, anche a mezzo del R.U.P. e/o del D.E.C., all'ispezione sugli automezzi e sulle attrezzature impiegate dal Fornitore, e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato d'Oneri e di Contratto, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme di cui al Capitolato e di cui al Contratto, nonché di tutte quelle altre norme vigenti o emanande in materia.
3. L'azione di controllo e vigilanza da parte di A.S.P. s.p.a. non implica, per quest'ultima, alcuna responsabilità per quanto attiene la fornitura del prodotto e le attività oggetto del Capitolato d'Oneri e del Contratto, che, pertanto, devono essere eseguiti in proprio dal Fornitore e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia responsabilità rimane sempre ed esclusivamente a carico del Fornitore.

13.1.4 CAMPIONATURE DEL PRODOTTO OGGETTO DI FORNITURA IN FASE ESECUTIVA.

1. Per ogni consegna del prodotto, A.S.P. s.p.a. si riserva - in fase esecutiva - di prelevare campioni di gasolio ad uso autotrazione a tre livelli (prima dello scarico, durante lo scarico, a fine scarico) per ogni cisterna, al fine di sottoporli ad analisi delle caratteristiche chimiche e fisiche, inviandoli ad un laboratorio (aziendale o di fiducia della Committente).
2. Le operazioni di campionamento del gasolio, sono disciplinate dalla procedura di cui all'**ALLEGATO "C"** al Capitolato d'Oneri, cui si rinvia integralmente.
3. Il D.E.C., o personale di A.S.P. s.p.a. dallo stesso delegato, può prelevare, per ogni consegna del prodotto oggetto di fornitura ed in contraddittorio con il Fornitore, campionature di prodotto (anche nel corso dello scarico, utilizzando specifica attrezzatura atta allo scopo) che saranno sigillate in appositi recipienti e controfirmati, sia da A.S.P. s.p.a. che dal rappresentante/responsabile tecnico del Fornitore ove presente, su cartellini indicanti le specifiche e caratteristiche del prodotto e i dati relativi alla consegna.
4. A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di inviare detti campioni presso un laboratorio esterno per accertare i requisiti e le specifiche e le caratteristiche, chimiche e fisiche, del prodotto.
5. Il Fornitore si obbliga ad autorizzare espressamente gli autotrasportatori a sottoscrivere i cartellini indicanti i dati relativi al carico, e la relativa modulistica compilata, ad ogni singola consegna, dal D.E.C. o dal personale di A.S.P. s.p.a. dallo stesso delegato.
6. I metodi di analisi da impiegare per il controllo delle caratteristiche del prodotto sono indicati dalla normativa CUNA NC 637-01 e dalle normative vigenti alla data di ogni singola consegna.
7. L'addetto alla consegna del prodotto deve, nel suddetto caso, acconsentire all'eventuale salita sulle cisterne al personale incaricato dalla Committente per eseguire le necessarie operazioni di controllo.
8. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati nei termini previsti e inviati ad un laboratorio di fiducia della Committente, sono a totale carico del Fornitore per un massimo di dieci carichi nell'arco della fornitura. Per i successivi esami/analisi, se il prodotto oggetto di fornitura è conforme a quanto previsto in Capitolato d'Oneri e dal Contratto, i costi anzidetti saranno a carico della Committente; in caso di difformità, i costi saranno a carico del Fornitore. In questo caso, la Committente si riserva la facoltà di applicare le previste penalità e il recupero delle maggiori spese sostenute per gli eventuali danni accertati ed imputabili all'utilizzo del prodotto non conforme.
9. Le eventuali contestazioni scritte del Fornitore devono pervenire al Committente tassativamente entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione relativa all'esito delle analisi/esami. Le spese per l'istruzione delle pratiche, ivi incluso il costo dell'esame di laboratorio, saranno a carico del Fornitore.

13.15. AUTORIZZAZIONI E/O TITOLI ABILITATIVI NECESSARI ALL'ESECUZIONE/CONSEGNA DELLA FORNITURA DI GASOLIO OGGETTO FORNITURA.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

Tutte le autorizzazioni e/o titoli abilitativi necessari all'esecuzione o consegna della fornitura e delle attività oggetto del presente Capitolato e del Contratto, non devono prevedere alcun adempimento e/o onere da parte di A.S.P. s.p.a., e devono essere in possesso del Fornitore, e valide/i.

ART. 14 – PENALI A CARICO DEL FORNITORE.

Sono previste, nel corso del periodo di durata del Contratto e all'integrarsi della/e fattispecie di seguito prevista/e, le seguenti penali di cui agli artt. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 a carico del Fornitore.

14.1 CARATTERISTICHE DEL GASOLIO NON RISPONDENTI A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO.

1. La non osservanza da parte del Fornitore delle specifiche, caratteristiche e requisiti del gasolio ad uso autotrazione (requisiti e caratteristiche tecniche del gasolio ad uso autotrazione previste nel Capitolato d'Oneri e dal Contratto), comporta l'applicazione di una penalità - da parte della Committente, nei confronti del Fornitore - che ammonta a € 700,00 (euro settecento/00) per il primo scarico contestato.
2. Per ogni successiva contestazione la penalità sarà aumentata del 50% fino ad un massimo di 5.500,00 € per ogni scarico contestato e sino al termine del contratto, con la seguente progressione: 700,00 €, 1.050,00 €, 1.575,00 €, 2.360,00 €, 3.540,00 €, 5.500,00 €.

14.2 CONSEGNE DI GASOLIO EFFETTUATE FUORI ORARIO RISPETTO AL PROGRAMMA DI RIFORNIMENTO.

1. Ogni consegna del prodotto effettuata dal Fornitore in orario diverso da quello indicato sul "Programma di Fornitura" predisposto dalla Committente ai sensi dell'art. 3.3. del Capitolato, comporta l'applicazione di una penalità - da parte della Committente, nei confronti del Fornitore - di € 200,00 (euro duecento/00).
2. La Committente, se preventivamente informata per iscritto dal Fornitore, con anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore, quanto al mancato rispetto dei tempi e orari di consegna a causa di giustificati motivi (che dovranno essere provati dal Fornitore e accettati dal Committente), non applica la penalità.

14.3 MANCATE CONSEGNE DEL GASOLIO.

1. Qualora siano ravvisabili responsabilità del Fornitore in caso di mancata consegna del prodotto nei termini previsti dal presente Capitolato d'Oneri e/o rispetto al "Programma di Fornitura" di cui al precedente art. 3.3 - e/o la mancata comunicazione in tempo utile a A.S.P. s.p.a. dell'eventuale variazione della codifica fiscale del gasolio da fornire a A.S.P. s.p.a. - la Committente, attesa la sua natura, ha la facoltà di rifornirsi presso altro Fornitore al fine di non compromettere l'erogazione dei servizi pubblici e delle prestazioni dalla stessa Committente erogate in favore della propria Utenza; in tal caso, la Committente addebiterà al Fornitore una penalità così determinata:
 - 700,00 (settecento/00) €/giorno solare di ritardo (a partire dalla data di consegna prevista fino alla data di consegna del prodotto da parte del Fornitore alternativo) e per singola consegna;
 - maggiore onere per A.S.P. s.p.a. per l'acquisto di gasolio presso il Fornitore alternativo, vale a dire costo di acquisto del carburante maggiorato del 20 % (venti per cento) (almeno);
 - tutti gli eventuali danni conseguenti alla mancata consegna di gasolio e/o additivi a A.S.P. s.p.a.
2. Detta penalità, e quant'altro sopra previsto, sarà applicata ogni volta che si verifichi la mancata consegna di prodotto oggetto di fornitura e del presente Capitolato e del Contratto e del "Programma di Fornitura".
3. La Committente, se preventivamente informata per iscritto dal Fornitore quanto alla mancata ottemperanza alla consegna a causa di forza maggiore (che dovrà essere provata dal Fornitore e accettata dalla Committente), fermo quanto previsto dalle norme vigenti, addebita solo il maggiore onere sostenuto da A.S.P. s.p.a. per l'acquisto di gasolio presso il Fornitore alternativo.
4. Qualora detti ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati dalla Committente, rilevanza che comprometta l'erogazione dei servizi pubblici e delle prestazioni dalla Committente erogate e rese in favore dell'Utenza, la Committente si riterrà libera di risolvere il contratto per inadempimento, incamerando la garanzia definitiva a titolo di acconto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

14.4 CONSEGNE RESPINTE DI GASOLIO.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

1. Il prodotto oggetto di fornitura potrà essere rifiutato da A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C., o di personale da esso delegato, ove si verifichi anche una delle seguenti circostanze:

- il non rispetto, da parte del Fornitore e da parte del suo personale, delle fasce orarie di consegna del prodotto indicate nel "Programma di Fornitura" di cui all'art. 3.3 del Capitolato, trasmesso dagli Uffici competenti della Committente;
- qualora in sede di controllo di accettazione del prodotto (verifica di conformità), si riscontri la presenza di sostanze diverse nel gasolio ad uso autotrazione per un quantitativo di 10÷15 litri o di anomalie a giudizio degli incaricati della Committente;
- il rifiuto, da parte del Fornitore e del suo personale, di pesare la consegna del prodotto presso il peso indicato dal D.E.C. o da altro soggetto incaricato da A.S.P. s.p.a.; in caso di mancata accettazione del prodotto, il Fornitore deve provvedere a sua cura e spese e oneri:
 - al rientro della merce respinta da A.S.P. s.p.a.;
 - alla consegna della merce conforme alle specifiche e caratteristiche chieste, entro sei (6) ore dalla mancata accettazione o dal rifiuto.

2. Per ogni consegna di gasolio ad uso autotrazione che sia stata respinta in fase di consegna, è applicata una penalità, per singola contestazione, pari a € 700,00 (euro settecento/00), oltre al recupero dei maggiori danni. Qualora il Fornitore non provveda a consegnare merce conforme alle specifiche richieste entro sei (6) ore, come sopra richiesto, la consegna sarà considerata non avvenuta e si applicheranno le penali di cui all'art. 14.3 del Capitolato d'Oneri.

14.5 CONSEGNE ANOMALE DI GASOLIO.

1. Mensilmente sono determinate dal D.E.C. le quantità consegnate presso ogni singolo impianto di A.S.P. s.p.a. individuato nel Capitolato d'Oneri, verificando che, tra il peso netto indicato sul DAS ed il peso netto riscontrato dal D.E.C. - o dagli incaricati della Committente - durante le fasi della pesatura, la differenza riscontrata dalla somma delle singole consegne non sia superiore allo 0,3 % (zero virgola tre per cento).

2. Qualora si riscontrasse difformità, per singolo impianto di consegna, una differenza superiore allo 0,3 % (zero virgola tre per cento) tra il peso netto indicato sul DAS e il peso netto riscontrato dagli incaricati della Committente, la Committente applica al Fornitore una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00). La penalità è applicata per ogni mese che si verifichi.

14.6 MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA DI SCARICO.

1. La mancata ottemperanza da parte del Fornitore, anche ad uno solo dei punti indicati in Capitolato, alle modalità di gestione delle operazioni di scarico del prodotto (**Allegato "B" al Capitolato d'Oneri**), comporta l'applicazione di una penalità - da parte della Committente, nei confronti del Fornitore - di € 200,00 (euro duecento/00) per la prima contestazione.

2. Per ogni successiva contestazione, la penalità è aumentata del 50% fino ad un massimo di € 2.500,00, con la seguente progressione: 200,00 €, 300,00 €, 450,00 €, 675,00 €, 1.010,00 €, 1.500,00 €, 2.500,00 €.

14.7 MANCATO CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL CAPITOLATO O DALLA LEGGE.

Qualora il Fornitore non consegni a A.S.P. s.p.a. la documentazione prevista dal Capitolato o dalle norme vigenti (es. Schede Tecniche del prodotto, Schede di Sicurezza, etc.), A.S.P. s.p.a. applica al Fornitore, per ogni singolo documento mancante e non consegnato, una penalità pari a € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00).

14.8 ERRATA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO.

1. La compilazione errata dei documenti di accompagnamento da parte del Fornitore (es. bolla, DAS, etc.), quale ad esempio la mancata trascrizione della densità a temperatura ambiente, comporta l'applicazione - da parte della Committente, nei confronti del Fornitore - di una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

2. Parimenti, la mancata compilazione del DAS integrativo in caso di dirottamento anche parziale del prodotto, comporta l'applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

3. La penalità è applicata ogni qualvolta si verifica l'inadempienza.

14.9 MANCATA O RIMOSSA SIGILLATURA DELLE AUTOBOTTI/AUTOCISTERNE.

La mancanza, o la rimozione nel tragitto verso gli impianti, anche parziale - da parte del Fornitore - della sigillatura delle autobotti e/o autocisterne impiegate, con le modalità stabilite nel presente Capitolato o nel Contratto, comporta l'applicazione - da parte della Committente, nei confronti del Fornitore - di una penale di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni episodio riscontrato. La numerazione dei sigilli riscontrati deve essere corrispondente a quanto riportato nella dichiarazione, con timbro e firma, rilasciata dal deposito di carico all'addetto alla consegna e che deve essere consegnato al D.E.C. o all'incaricato della Committente.

14.10 MANCATO PAGAMENTO DELLA PESATURA DEI CARICHI IN CONSEGNA.

Il mancato pagamento da parte del Fornitore o degli autotrasportatori della pesatura dei carichi in consegna, comporta l'applicazione di una penalità - da parte della Committente, nei confronti del Fornitore - che ammonta a € 50,00 (euro cinquanta/00). La penalità è applicata dalla Committente ogni qualvolta si verifica l'inadempienza.

14.11 AUTOTRASPORTATORI NON INDICATI ALL'ATTO DELL'ACCESSO AGLI IMPIANTI DI A.S.P. S.P.A.

La mancata osservanza di quanto previsto in merito all'accesso agli impianti di A.S.P. s.p.a., da parte degli autotrasportatori del Fornitore, comporta l'applicazione di una penale - da parte della Committente, nei confronti del Fornitore - di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni episodio riscontrato.

14.12 MANCATO AVVISO IN CASO DI SVERSAMENTO DI GASOLIO, DA PARTE DEL FORNITORE.

Nel caso in cui il Fornitore non provveda a dare immediato avviso al D.E.C. o al R.U.P. del verificarsi di sversamento di gasolio nelle aree di scarico indicate da A.S.P. s.p.a., quest'ultima applica, per singolo episodio riscontrato, nei confronti del Fornitore - e ove accertato lo sversamento - una penale di € 1.000,00 (euro mille/00).

14.13 MANCATO INTERVENTO DI BONIFICA A SEGUITO DI SVERSAMENTO DI GASOLIO DA PARTE DEL FORNITORE.

Nel caso in cui, al verificarsi di sversamento di gasolio nelle aree di scarico indicate da A.S.P. s.p.a., il Fornitore non intervenga entro il giorno stesso, A.S.P. s.p.a. applica, per ogni singolo episodio riscontrato, una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) nei confronti del Fornitore.

14.14 INADEMPIMENTO ASSOLUTO DA PARTE DEL FORNITORE.

Nel caso di "inadempienza assoluta" del Fornitore, si conviene una penale pari al 2,00 % dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali di legge, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, salvo il risarcimento del danno ulteriore. In questo caso, la Committente si riserva di trattenere la garanzia definitiva a titolo di acconto sulla liquidazione del danno.

Si considera "inadempienza assoluta", ai fini del presente art. 14.15, l'integrarsi di una delle fattispecie di "grave inadempimento" previste dal successivo art. 15 del Capitolato.

14.15 ULTERIORI PENALI.

Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato d'Oneri o dal Contratto, non espressamente prevista negli articoli e capoversi precedenti del presente Capitolato d'Oneri, può essere applicata da A.S.P. s.p.a., al Fornitore, una penalità variabile da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.

14.16. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI VERSO IL FORNITORE.

1. A.S.P. s.p.a. contesta al Fornitore le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui ai precedenti articoli e capoversi del presente Capitolato d'Oneri, mediante comunicazione scritta al Fornitore inviata con

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

raccomandata a/r o mediante pec, contenente l'indicazione del tempo, del luogo della violazione e dell'inadempimento contrattuale, la penale che si intende applicare, la sua entità economica espressa in valuta corrente nello Stato Italiano, e la contestuale fissazione di un termine, non inferiore a quindici (15) giorni, per la presentazione da parte del Fornitore di eventuali controdeduzioni scritte.

2. Il Fornitore può presentare, dunque, per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni dal ricevimento della contestazione, o nel diverso termine assegnato da A.S.P. s.p.a. con la contestazione.

3. Entro dieci (10) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, previa loro disamina, A.S.P. s.p.a. comunica l'accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate dal Fornitore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. s.p.a. abbia dovuto sostenere per effettuare la fornitura in proprio e/o a mezzo di terzi soggetti autorizzati.

4. Se ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte dal Fornitore, A.S.P. s.p.a. emette motivato provvedimento di archiviazione degli atti. In caso contrario, la penale diventa definitiva e A.S.P. s.p.a. applica la penale con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 (sette) giorni.

5. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Fornitore, A.S.P. s.p.a. procede all'applicazione delle penali con provvedimento motivato.

6. L'importo delle penali applicate viene detratto da A.S.P. s.p.a. dal primo pagamento utile del corrispettivo o dal deposito versato a titolo di garanzia definitiva ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto infra previsto.

7. Le penali vengono applicate da A.S.P. s.p.a. fino ad un massimo del 10 % dell'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A., con facoltà di risolvere il Contratto ai sensi di quanto indicato nel presente Capitolato, senza che il Fornitore possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto all'eventuale maggiore danno subito.

8. Le penali previste dal Capitolato d'Oneri non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano.

9. Inoltre, la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti e/o azioni previsti dal Capitolato d'Oneri, dal Contratto, da leggi ovvero da regolamenti vigenti.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

11. Le penali saranno chieste per iscritto da A.S.P. s.p.a., secondo quanto previsto nei precedenti capoversi.

12. La Committente può compensare il valore delle penali applicate, con le somme dovute al Fornitore per le precedenti forniture consegnate del prodotto. Ove mancasse il debito nei confronti del Fornitore, le somme in oggetto saranno prelevate dall'ammontare della garanzia definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016.

13. In assenza di compensazione o di pagamento da parte del Fornitore entro il termine assegnato da A.S.P. s.p.a., gli importi possono essere prelevati dalla garanzia definitiva sopraindicata.

14. Quando le penali raggiungono il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali di legge, A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di risolvere il contratto. È fatto salvo il diritto di A.S.P. s.p.a. al risarcimento del maggiore danno subito.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

15.1 qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 108, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. comunica al Fornitore la risoluzione del Contratto disposta da A.S.P. s.p.a.

15.2 Qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 108, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, è facoltà di A.S.P. s.p.a. risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore.

15.3 Qualora si verificano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, il R.U.P. contesta al Fornitore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare controdeduzioni scritte a A.S.P. s.p.a. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, A.S.P. s.p.a. può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico del Fornitore inadempiente. In via esemplificativa, costituiscono "gravi inadempimenti" quanto segue:

A - la sospensione della fornitura, il rallentamento delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale del Fornitore, per oltre 48 (quarantotto) ore, da compromettere il buon esito della fornitura di gasolio per autotrazione ed il buon esito dei servizi e delle prestazioni erogati da A.S.P. s.p.a.;

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

B - la verifica, negativa, circa la sussistenza e permanenza dei requisiti di partecipazione dichiarati dal Fornitore in procedura rubricata con il CIG indicato negli Atti di Gara, ivi compresi i requisiti morali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e previsti dalle norme vigenti;

C - nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

D - frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione e nella consegna della fornitura di gasolio per autotrazione;

E - la violazione di previsioni del Codice Etico adottato da A.S.P. s.p.a.;

F - la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.;

G - il superamento del limite del 10 % delle penali di cui all'art. 14 del Capitolato d'Oneri.

H - la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all'art. 30, commi 4, 5 e 6, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

I - la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;

L - il mancato rispetto delle specifiche e delle caratteristiche minime tecniche del gasolio per autotrazione di cui all'art. 27 del Capitolato d'Oneri;

M – ogni altra ipotesi prevista dal presente Capitolato d'Oneri e dal Contratto.

15.4 Qualora, al di fuori di quanto previsto al capoverso precedente, l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto ritardi per negligenza del Fornitore, il R.U.P./D.E.C. gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, A.S.P. s.p.a. può risolvere il contratto.

15.5 Nel caso di risoluzione del contratto, il Fornitore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

15.6 In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni, tenuto conto del successivo art. 15.9.

15.7 Resta fermo in ogni caso il diritto di A.S.P. s.p.a. al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.

15.8 Nei casi di risoluzione del contratto, il Fornitore, ove impegnate, deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio, ovvero di scarico del prodotto, nel termine a tale fine assegnato da A.S.P. s.p.a. in persona del R.U.P.; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, A.S.P. s.p.a. provvede d'ufficio addebitando al Fornitore i relativi oneri e spese.

15.9 In caso di risoluzione del Contratto, A.S.P. s.p.a., ove consentito dalla normativa vigente e relativi atti attuativi, ricorre alla procedura di cui al successivo art. 16 del Capitolato d'Oneri.

15.10 Inoltre, il Contratto si risolve di pieno diritto, ed esaurisce i suoi effetti, senza che il Fornitore possa avanzare e pretese e/o eccezioni a qualsiasi titolo nei confronti di A.S.P. s.p.a. o di terzi, in caso di esaurimento dell'importo contrattuale complessivo a fronte della fornitura di gasolio, oggetto di procedura, regolarmente consegnata alla Committente, nel corso del periodo di durata dell'affidamento esplicitato dall'art. 7 del Capitolato d'Oneri. L'importo contrattuale complessivo, al lordo dell'I.V.A. di legge e delle accise, rappresenta quindi per A.S.P. s.p.a. il limite massimo di spesa. Ciò, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte di A.S.P. s.p.a.

15.11 Sono fatte salve, ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto previste dalla normativa vigente o dal presente Capitolato d'Oneri e dal Contratto.

ART. 16 – FALLIMENTO DEL FORNITORE

In caso di fallimento del Fornitore, A.S.P. s.p.a. ricorre alla procedura di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a cui si rinvia integralmente.

ART. 17 – RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

17.1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, D.lgs. n. 159/2011, A.S.P. s.p.a., nel corso del periodo di durata del contratto, può recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo pagamento delle prestazioni di fornitura del prodotto regolarmente consegnato dal Fornitore, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

17.2 L'esercizio del diritto di recesso, da parte di A.S.P. s.p.a., è preceduto da una formale comunicazione, a mezzo pec, al Fornitore con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione/efficacia, decorsi i quali A.S.P. s.p.a. prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità delle prestazioni eseguite.

17.3 Alla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve interrompere l'esecuzione delle prestazioni di fornitura oggetto di procedura e del Capitolato e ogni attività ad esso demandata in forza del Contratto.

ART. 18 – RESPONSABILE TECNICO PER IL FORNITORE. SOSTITUTO DEL RESPONSABILE TECNICO.

18.1. Il Fornitore, all'atto della sottoscrizione del contratto, deve nominare un Responsabile Tecnico per il Fornitore, che è il riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. s.p.a. ed i suoi Uffici e responsabile dell'esecuzione della fornitura e delle attività previsti dal Capitolato e dal Contratto.

18.2. Il Responsabile Tecnico per il Fornitore ha la piena rappresentanza del Fornitore nei confronti di A.S.P. s.p.a. e dei suoi Uffici, con la conseguenza che tutte le comunicazioni e/o le eventuali contestazioni di inadempienza potranno essere allo stesso indirizzate.

18.3. Il Responsabile Tecnico per il Fornitore deve essere a conoscenza di tutte le norme che disciplinano la fornitura e le attività, ivi compreso il presente Capitolato e il Contratto.

18.4. Il Responsabile Tecnico per il Fornitore deve essere sempre reperibile telefonicamente, e deve assicurare la propria presenza, almeno due volte la settimana, e su richiesta di A.S.P. s.p.a., presso gli uffici e/ impianti di A.S.P. s.p.a. per conferire con il R.U.P./D.E.C. e/o i loro collaboratori.

18.5. All'atto della sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a., il Fornitore deve comunicare alla Stazione Appaltante/R.U.P. il nominativo del Responsabile Tecnico, nonché i relativi recapiti di telefono, di telefax e di posta elettronica (qui di seguito indicati, per brevità, "recapiti").

18.6. Il Fornitore deve comunicare per iscritto, senza ritardo, al R.U.P./D.E.C. eventuali variazioni al suddetto nominativo e ai recapiti che si rendessero necessarie nel periodo di affidamento della fornitura.

18.7. In caso di impedimento personale o assenza, il Fornitore o il Responsabile Tecnico per il Fornitore devono comunicare al R.U.P./D.E.C., per iscritto, il nominativo di un sostituto e i relativi recapiti di contatto.

ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA IN CAPO AL FORNITORE. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

19.1. Il Fornitore, durante tutto il periodo di durata del contratto, nonché al termine del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi ad A.S.P. s.p.a. e ai servizi da essa erogati e, comunque, a sua conoscenza nell'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto del Capitolato e del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

19.2. L'obbligo di cui al precedente capoverso del presente articolo del Capitolato d'Oneri, non concerne i dati e le informazioni che siano e/o diventino di pubblico dominio.

19.3. Il Fornitore rispetta il Regolamento UE n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003, i relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, eventualmente adottati, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali o di ulteriore tipo.

19.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. s.p.a. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare ad A.S.P. s.p.a. o a terzi.

19.5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi all'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato d'Oneri e di Contratto.

19.6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui si rendano utili per la partecipazione dello stesso a procedure di gara e/o appalti indetti da Enti terzi.

19.7. Il Fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato, il Regolamento (U.E.) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la *Privacy*.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI, ANCHE FISCALI, ULTERIORI.

20.1. Oltre a quanto specificatamente previsto negli atti amministrativi di procedura per le spese di pubblicazione del Bando e dell'Avviso di Esito, le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti a quest'ultimo, ivi compresa l'eventuale imposta di registro e di bollo ove dovute, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. E' fatto salvo quanto previsto per le accise dall'art. 11.3.1.

ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO.

21.1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al quale si rinvia, è vietata al Fornitore la cessione del contratto, anche parziale o temporanea, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma.

21.2. Ogni patto e/o atto contrario alle previsioni di cui al capoverso precedente del presente articolo del Capitolato d'Oneri è nullo, fatte salve ulteriori conseguenze previste dalla legge, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito.

21.3. In caso di inottemperanza al divieto di cessione del contratto, quest'ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 22 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI.

22.1. In caso di controversie inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione del Capitolato e del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verrà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti.

22.2. Attesa la natura della Committente e il tipo di servizi erogati da A.S.P. s.p.a., nel corso della durata del Contratto, nelle more della definizione dell'eventuale controversia, il Fornitore non può esimersi dall'eseguire le prestazioni contrattuali. La pendenza di un eventuale contenzioso tra le Parti, non consente al Fornitore di sospendere unilateralmente le prestazioni oggetto del Capitolato e del Contratto.

22.4. È fatto espresso divieto di ricorrere all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

ART. 23 – DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI.

23.1. Le Parti, per tutta la durata del contratto, devono eleggere un domicilio per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie. Ogni variazione di domicilio deve essere comunicata tempestivamente all'altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, e avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec.

23.2. Il domicilio è eletto dalle Parti all'atto della stipulazione del contratto. Ai fini del presente del presente Capitolato, per "Parti" si intendono A.S.P. s.p.a. e il Fornitore.

ART. 24 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.

24.1. Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta tra le Parti relative alla fornitura e alle attività oggetto del Capitolato d'Oneri e del Contratto, deve essere effettuata per iscritto, e si intende validamente eseguita se inviata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata (pec), e deve essere indirizzata al domicilio eletto, o, in caso di variazione, al domicilio che sarà comunicato tempestivamente per iscritto dalla Parte interessata all'altra. 24.2. I recapiti di pec sono indicati dalle Parti all'atto della stipula del Contratto.

ART. 25 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

25.1. Il Fornitore è conscio che i dati e le informazioni previste dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi adottati dall'A.N.A.C. (es. la Delibera A.N.A.C. n. 39 del 20/01/2016 e s.m.i., etc.), inerenti l'affidamento della fornitura in oggetto e il contratto d'appalto, sono pubblicati sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a., www.asp.asti.it, nella sezione "Società Trasparente", a cura di quest'ultima.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

25.2 Il Fornitore prende atto, ed acconsente, che la ragione sociale o la denominazione dell'operatore economico, e quanto offerto economicamente in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente della Committente.

ART. 26 – SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI.

26.1 Il subappalto è soggetto tassativamente a preventiva autorizzazione scritta adottata da A.S.P. s.p.a. nel rispetto delle condizioni, delle previsioni e dei limiti di legge.

26.2 Si richiama il precedente articolo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010. Il Fornitore s'obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

26.3 Fatto salvo quanto previsto dalla legge, A.S.P. s.p.a. non paga direttamente gli eventuali subappaltatori. Tuttavia, il Fornitore, con cadenza mensile, in caso di ricorso al subappalto, deve presentare al R.U.P./D.E.C. le fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori.

26.4 Per quanto non previsto dal presente articolo, vale, nelle previsioni compatibili alle forniture, quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, a cui si rinvia integralmente.

PARTE II° - SPECIFICHE TECNICHE

ART. 27 – REQUISITI, SPECIFICHE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.

27.1 Il gasolio, oggetto di fornitura, deve avere le seguenti specifiche, caratteristiche e requisiti:

	GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE - PER LA STAGIONE ESTIVA -
LETT.	DESCRIZIONE
a)	Gasolio ad uso autotrazione "ESTIVO" - Norma UNI EN 590 ultima edizione con Temperatura limite di filtrabilità pari a 0° C. - BTZ 0,0010 %

Tabella n. 1 – Specifiche e caratteristiche tecniche del Gasolio oggetto di fornitura.

27.2 Il contenuto di zolfo dovrà essere pari o inferiore allo 0,0010% in peso (< 10 mg. su kg).

27.3 Il gasolio per motori *Diesel* per uso autotrazione dovrà provenire unicamente da distillazioni di petroli greggi senza adulterazioni né miscele, essere limpido, non opalescente, né fluorescente e di colorazione corrispondente a quelle prescritte dalle norme in vigore.

27.4 Il gasolio per motori *Diesel* deve possedere i requisiti di qualità e corrispondere, in sede analitica, ai metodi di prova riportati nella norma UNI EN 590, ultima edizione.

27.5 L'eventuale uso di coloranti, traccianti e additivi, consentito dai punti 5.1 e 5.2 della norma UNI EN 590, ultima edizione, è ammesso se non in contrasto con le normative di legge e con le prescrizioni doganali.

27.6 Se nel corso della fornitura le caratteristiche chimico - fisiche del gasolio autotrazione, per effetto di disposizioni di legge, dovessero mutare, il prodotto deve essere fornito comunque alle condizioni economiche previste dal contratto di appalto. E' fatto, comunque, salvo quanto ulteriormente previsto dal presente Capitolato e dal Contratto.

27.7 Il difetto delle predette specifiche e caratteristiche tecniche minime, riscontrato da A.S.P. s.p.a. nel corso dell'esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento per colpa dell'Aggiudicatario e, quindi, la risoluzione del contratto di fornitura ovvero dell'affidamento, secondo quanto previsto all'art. 15 del Capitolato.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

ART. 28 - MODALITÀ DI TRASPORTO E CONSEGNA DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.

28.1 Le operazioni inerenti alla consegna del prodotto (accettazione, pesatura e scarico) sono presenziate dal D.E.C. o dall'incaricato del D.E.C. e devono effettuarsi, salvo diversa indicazione della Committente, negli orari compresi tra le ore 8.30 e le ore 15.00.

28.2 Tutte le operazioni di scarico dovranno essere eseguite e presidiate, per tutta la loro durata, dall'incaricato del trasporto e della consegna (del Fornitore), che deve adottare tutte le cautele previste dalle norme vigenti per lo scarico dei carburanti, compresa la transennatura della zona interessata alle operazioni.

28.3 Il D.E.C., o il suo incaricato, fornisce le indicazioni necessarie affinché l'incaricato del trasporto, di cui al precedente capoverso, possa effettuare lo scarico del prodotto nella cisterna interessata, ubicata presso gli impianti di A.S.P. s.p.a.

28.4 Senza la presenza di personale di A.S.P. s.p.a. o senza l'eventuale autorizzazione scritta di A.S.P. s.p.a. a procedere allo scarico, il Fornitore, e il suo personale, non può effettuare lo scarico del gasolio.

28.5 Prima che la fornitura abbia inizio, il Fornitore deve fare pervenire al D.E.C. c/o A.S.P. s.p.a., per iscritto, l'elenco nominativo degli addetti propri e degli autotrasportatori; qualsiasi variazione del citato elenco deve essere comunicata per iscritto al D.E.C. o all'Ufficio Gestione Carburanti di A.S.P. s.p.a. (ove costituito), entro e non oltre cinque (5) giorni dall'intervenuta variazione.

28.6 Sarà consentito l'accesso agli impianti di A.S.P. s.p.a., per l'espletamento delle prestazioni disciplinate dal presente Capitolato e dal Contratto, unicamente al personale regolarmente iscritto nell'elenco di cui al precedente capoverso.

28.7 I veicoli del Fornitore e dei terzi soggetti comunque autorizzati, di cui si avvarrà per il trasporto del gasolio, possono entrare negli impianti di A.S.P. s.p.a. solo se preventivamente autorizzati per iscritto da A.S.P. s.p.a.; tutti i veicoli dovranno preventivamente registrarsi presso la portineria e/o punto d'accesso di A.S.P. s.p.a. (ove esistente) e, comunque, la relativa targa deve essere previamente resa nota a A.S.P. s.p.a.

28.8 A.S.P. s.p.a. avrà la facoltà di effettuare controlli, in qualsiasi momento, sul contenuto dei veicoli del Fornitore in entrata e in uscita dagli impianti indicati nel Capitolato.

ART. 29 - MODALITÀ DI TRASPORTO DEL GASOLIO.

29.1 Il Fornitore è tenuto al trasporto del prodotto oggetto di fornitura con mezzi adatti e con tutte le precauzioni e cautele imposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

29.2 Il trasporto dovrà essere effettuato a cura, oneri e rischio del Fornitore che sarà ritenuto responsabile di ogni anomalia riscontrata sull'autotreno (differenza sul peso, presenza di sostanze diverse nei serbatoi dell'autotreno adibito al trasporto di gasolio ad uso autotrazione, compresa la presenza di residui di gasolio riscaldamento/agricolo, etc.) e di ogni danno causato a persone, animali e/o cose connesso al trasporto stesso ed alle operazioni di scarico del prodotto.

29.3 I mezzi utilizzati per le consegne del prodotto devono essere in condizioni tali da garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni di scarico, compresa la pesatura con motrice e rimorchio separati e devono essere dotati di conta litri preferibilmente di tipo elettronico e di spie trasparenti per la segnalazione della presenza di gasolio nelle tubazioni.

29.4 Il Fornitore deve avere cura di fare eseguire nel deposito di carico, prima della sigillatura, lo spurgo per i residui o le condense eventualmente presenti all'interno della cisterna di trasporto. La sigillatura deve essere eseguita con sigilli numerati apposti dal personale del deposito di carico: per assicurare la certezza della sigillatura da parte di detto personale; i sigilli devono preferibilmente riportare il nome della ditta/soggetto a cui appartiene il deposito di carico e la relativa numerazione dovrà essere riportata su apposita dichiarazione con validazione a mezzo timbro del deposito di carico.

ART. 30 - MODALITÀ DI SCARICO DEL GASOLIO.

30.1 Il Fornitore è tenuto al travaso con mezzi adatti e con tutte le precauzioni e cautele imposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Il Fornitore deve adottare tutte le precauzioni e le cautele previste dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo alle norme vigenti per lo scarico dei carburanti

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

(scarico a ciclo chiuso), prescrivendo in particolare che gli automezzi vengano collegati al punto di terra e siano dotati di apposita apparecchiatura che assicuri che la chiusura del circuito di messa a terra avvenga in custodia Ex-d (CEI EN 60079-1, direttiva "ATEX" 2014/34/UE e successive loro modifiche integrative).

30.2 Resta inteso che, in assenza di persona dipendente del Fornitore, delegato a rappresentare il Fornitore, in tutte le operazioni connesse allo scarico è l'incaricato al trasporto del prodotto per conto del Fornitore, il quale deve, pertanto, munire gli addetti di apposite pinze per sigillare le campionature prelevate. Ove il Fornitore/incaricato al trasporto non sia in possesso di pinza per sigillare le campionature prelevate in contraddittorio, si intenderà vincolante il campione sigillato dagli incaricati di A.S.P. s.p.a.

30.3 L'incaricato del Fornitore alla consegna dovrà attenersi a quanto indicato negli allegati al presente Capitolato per effettuare lo scarico del prodotto, il prelievo di campioni di gasolio e tutti i controlli ritenuti necessari e/o opportuni dalla Committente (es. per verificare l'eventuale presenza di acqua nel gasolio, etc.); dovrà, inoltre, apporre le necessarie firme sulla Modulistica compilata dal D.E.C. o da incaricati del D.E.C., compresi i talloncini del contalitri e quello di pesatura e i cartellini di campionamento. Il Fornitore deve restituire, a A.S.P. s.p.a., gli anzidetti allegati firmati per presa visione e accettazione.

30.4 La Committente si riserva la facoltà di utilizzare un proprio contalitri, dotato di bollo metrico, in serie alla tubazione di scarico: qualora si riscontrassero differenze tra l'indicazione del contalitri dell'autocisterna e quella del contalitri in dotazione ad A.S.P. s.p.a. superiore allo 0,3 % del quantitativo indicato sul DAS, si applica la penale indicata nel presente Capitolato qualora il DAS non venisse riformulato.

ART. 31 - CONTROLLI DI ACCETTAZIONE PER CONSEGNE DEL GASOLIO A A.S.P. S.P.A.

31.1 Il controllo delle quantità delle singole forniture avviene mediante pesatura degli automezzi (peso lordo e tara con motrice e rimorchio separati) che devono arrivare, dal deposito di carico, sigillati in ogni parte che interessi l'autocisterna ed i suoi collegamenti con l'esterno. La sigillatura deve avvenire con pinza diversa da quella in dotazione all'incaricato della consegna.

31.2 La pesatura è effettuata presso pesi non aziendali, secondo disposizioni operative che di volta in volta il D.E.C. o gli incaricati del D.E.C. indicheranno. Salve quanto riconosciuto dalla legge, i riscontri delle pesature sono da considerarsi inappellabili. Nel caso di utilizzo di pesi non aziendali, i costi di pesatura sono a carico del Fornitore e, pertanto, l'addetto alla consegna deve provvedere a tale incombenza.

31.3 La Committente si riserva di effettuare, per ogni consegna del prodotto, le prove e le verifiche di conformità previste dal presente Capitolato d'Oneri e dal Contratto e relativi allegati.

31.4 La documentazione che accompagna la consegna del gasolio sarà controllata dal D.E.C. o dai suoi incaricati, perché sia conforme alla normativa relativa alla movimentazione fiscale e contabile del gasolio.

31.5 La Committente può respingere il carico qualora, in sede di controllo di accettazione, il prodotto presenti anomalie rispetto a quanto previsto dal presente documento e dalla normativa vigente.

31.6 L'accettazione del prodotto da parte del D.E.C. o da parte degli incaricati del D.E.C. ha luogo solo dopo l'esito favorevole dei controlli di accettazione della merce.

ART. 32 - INTERVENTI IN CASO DI SVERSAMENTO DEL GASOLIO.

32.1 Il Fornitore deve, in proprio o a mezzo di altra ditta autorizzata, pure da A.S.P. s.p.a., eseguire immediatamente il recupero del gasolio eventualmente fuoriuscito e la bonifica del terreno a seguito di eventuale fuoriuscita accidentale del prodotto oggetto di fornitura. In caso di inadempimento a tale obbligo da parte del Fornitore, la Committente si riserva di applicare una penale come determinata dal presente Capitolato d'Oneri o nel Contratto.

32.2 Il Fornitore, prima dell'avvio delle prestazioni, deve concordare con il D.E.C. un "Piano di Emergenza" in caso di fuoriuscite accidentali, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto.

32.3 Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare A.S.P. s.p.a. da ogni responsabilità conseguente e/o comunque connessa allo sversamento del gasolio, impegnando a tal fine le coperture assicurative di cui al precedente art. 3.7 e comunque previste dal Capitolato e dal Contratto.

PARTE III – ALLEGATI AL CAPITOLATO D'ONERI E NORME DI RINVIO

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

ART. 33 – NORMATIVA DI RINVIO.

33.1. Per quanto non previsto dal Capitolato d’Oneri e dal Contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in quanto applicabile, ed in particolare al Codice Civile e al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 nei disposti applicabili, nonché ai relativi atti attuativi ove applicabili.

ART. 34 – ALLEGATI DOCUMENTI AL CAPITOLATO D’ONERI.

34.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato d’Oneri, i seguenti documenti allegati al Capitolato:

ALLEGATO AL CAPITOLATO	DESCRIZIONE
ALLEGATO “A”	ALLEGATO LOGISTICO
ALLEGATO “B”	OPERAZIONI PER SCARICO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ALLEGATO “C”	OPERAZIONI PER IL CAMPIONAMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Tabella n. 2 – Allegati al Capitolato d’Oneri.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Marco ing. Spriano)

Per il Fornitore e per accettazione.
Il legale rappresentante pro-tempore.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

ALLEGATO A) - ALLEGATO LOGISTICO AL CAPITOLATO D'ONERI.

Il gasolio per uso autotrazione deve essere consegnato dal Fornitore in base a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, presso gli stabilimenti, siti e/o strutture di A.S.P. s.p.a. che, qui di seguito, si riportano:

N.	STABILIMENTO/SITO/STRUTTURA (IMPIANTI) A.S.P. S.P.A.	INDIRIZZO (VIA/CORSO/PIAZZA E NUMERO CIVICO E CITTÀ)	QUANTITÀ PRESUNTA DI GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE (CFR. ART. 2 DEL CAPITOLATO) (LITRI) (STAGIONE ESTIVA)
1	Impianto n. 1	Asti (AT), Via delle Corse, 4 (ITALIA)	260.000
2	Impianto n. 2	Asti (AT), Loc. Rilate, 72 (Valbella) (ITALIA)	460.000
3	Impianto n. 3	Cantarana, loc. Bonoma (AT) (ITALIA)	1.000
4	Impianto n. 4	Asti (AT), Via Torretta (ITALIA)	1.000
5	Impianto n. 5	Asti (AT), Strada delle Quaglie (ITALIA)	2.000
6	Totale (1 + 2 + 3 + 4 + 5):		= 724.000

N.B. I carichi per gli indirizzi di Asti (AT), Valbella e Via delle Corse, devono essere consegnati con Bilico, mentre i carichi per l'indirizzo di Cantarana, di Asti, Via Conte Verde e di Asti, Strada delle Quaglie, devono essere consegnati con Motrice/autobotte.

**Per il Fornitore e per accettazione.
Il legale rappresentante pro-tempore.**

* * *

ALLEGATO B) – OPERAZIONI PER CARICO E SCARICO DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.

L'operazione di scarico del gasolio dovrà essere presidiata, per tutta la sua durata, dall'incaricato alla consegna e/o rappresentante del Fornitore che ha l'obbligo di adottare tutte le precauzioni e cautele previste dalle norme vigenti per lo scarico dei carburanti, secondo le norme dell'ADR compreso il divieto di fumare anche sigarette elettroniche.

Prima dell'inizio delle operazioni di scarico, l'incaricato alla consegna e/o rappresentante del Fornitore deve posizionare sopra i tombini di scarico acque gli appositi tappetini atti ad impedire, in caso di versamento, la percolazione del gasolio trascinando, inoltre, dovrà avere cura di transennare la zona interessata allo scarico. Il veicolo deve essere collocato con il bocchettone di scarico adiacente al pozzetto del serbatoio interessato, **con motore spento e manettino freno di stazionamento inserito** e se presenti rimorchi senza sistema di frenatura posizionare almeno un ceppo sotto una ruota.

Prima di iniziare le operazioni di scarico, l'incaricato alla consegna e/o rappresentante del Fornitore deve avere cura di collegare l'automezzo/veicolo ai circuiti di:

- messa a terra;
- ciclo chiuso;
- valvola limitatrice di carico.

Al fine di evitare spargimenti di prodotto al suolo, durante tutte le operazioni di scarico, l'addetto alla consegna e/o il rappresentante del Fornitore avrà l'obbligo di posizionare sul suolo sottostante le operazioni di spurgo/scarico/prelievi/scolo idoneo tappeto assorbente di dimensioni adeguate; allo stesso modo le operazioni di scollegamento del tubo di scarico dovranno avvenire solo quando il veicolo è stato completamente svuotato e le valvole di fondo sono state tutte chiuse.

In caso di versamento al suolo occorre prontamente stendere sul gasolio il prodotto assorbente predisposto; il prodotto assorbente deve essere successivamente rimosso e gettato nei contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti intrinseci di gasolio/olio.

N.B. Interrompere immediatamente le operazioni di scarico gasolio, ed avvertire il personale tecnico di impianto, nel caso in cui si rilevi la presenza di gasolio all'interno del bacino di contenimento dei serbatoi aree/interrati.

Al termine dell'operazione di scarico, deve essere cura dell'incaricato alla consegna e/o rappresentante del Fornitore, provvedere alla rimozione della transennatura e dei tappetini posti a protezione dei tombini, alla pulizia completa dell'area in modo da eliminare qualsiasi macchia e/o alone.

Oltre a quanto sopra riportato, si deve operare nel seguente modo:

L'addetto della Committente effettua un controllo preliminare dei documenti di accompagnamento (DAS).

L'addetto della Committente ed il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna, in contraddittorio, effettueranno il rilevamento del peso lordo.

Il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna deve procedere alla delimitazione dell'area interessata allo scarico con l'ausilio di transenne/birilli in sua dotazione.

Il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna deve procedere al collegamento a terra del veicolo mediante apposito cavo con pinza; successivamente dovrà:

- aprire tutte le valvole di fondo dell'autocisterna;
- attendere due ÷ tre minuti;
- richiudere tutte le valvole;
- effettuare lo spurgo del prodotto.

Quindi deve effettuare il prelievo dei campioni secondo la procedura prevista nell'**Allegato "D"**; l'incaricato della Committente effettua la misura della densità e della temperatura.

Prima di iniziare lo scarico l'incaricato della Committente, in contraddittorio con il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna, deve misurare con l'asta metrica il livello di gasolio nel serbatoio e

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

avvalendosi della tabella di conversione dello stesso dovrà calcolare la giacenza di prodotto e, eventualmente, dell'acqua presente nel serbatoio in questione.

L'incaricato della Committente deve accertare ed esigere che l'automezzo sia collegato correttamente ai dispositivi di sicurezza del ciclo chiuso, messa a terra e valvola limitatrice di carico.

Dopo benestare dell'incaricato della Committente, il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna può procedere allo scarico dell'autocisterna nei serbatoi previsti per lo scarico.

Prima di scollegare i tubi il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna e l'incaricato della Committente, accerteranno l'avvenuto completamento dello scarico, utilizzando sia le eventuali spie presenti sulle tubazioni di scarico dell'autocisterna, sia verificando che a valvole di fondo e saracinesca aperte non esca più prodotto dalla tubazione di scarico dell'autobotte.

Al termine dello scarico nel serbatoio A.S.P. s.p.a., il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna deve procedere al completo svuotamento dell'autocisterna mediante scolatura del prodotto eventualmente ancora presente al suo interno; detta operazione deve essere eseguita anche se la consegna avviene con automezzo munito di contaltri. L'incaricato della Committente, in contraddittorio con il rappresentante della IA/addetto alla consegna, deve misurare con l'asta metrica il livello di gasolio nel serbatoio e avvalendosi della tabella di conversione dello stesso dovrà calcolare la giacenza di prodotto e, eventualmente, dell'acqua presente nel serbatoio in questione.

L'addetto della Committente ed il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna, in contraddittorio, effettueranno il rilevamento del peso tara.

Il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna deve apporre la propria firma sulla documentazione compilata dall'incaricato della Committente e sul talloncino di pesatura.

Al termine delle operazioni di scarico, il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna deve:

- ripristinare l'impianto A.S.P. s.p.a. utilizzato per lo scarico gasolio per quanto riguarda l'operatività e la sicurezza (tappi, aste metriche, etc.);
- provvedere alla rimozione della transennatura e dei tappetini posti a protezione dei tombini e alla pulizia completa dell'area interessata dallo scarico del gasolio, in modo da eliminare qualsiasi macchia e/o alone.

Eventuali ulteriori disposizioni saranno comunicate con apposite comunicazioni dal Committente al Fornitore affinché il personale interessato sia tempestivamente informato.

N.B. Durante le operazioni di scarico il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna e l'incaricato della Committente non devono allontanarsi per nessun motivo; se ciò avviene per cause di forza maggiore, il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna deve chiudere le valvole della cisterna in corso di svuotamento. La prosecuzione dello scarico può ricominciare al momento del ritorno dell'incaricato della Committente.

Oltre alle presenti indicazioni, è necessario attenersi alle istruzioni specifiche di ogni sito/stabilimento/struttura.

**Per il Fornitore e per accettazione
Il legale rappresentante pro-tempore.**

* * *

ALLEGATO C) – OPERAZIONI PER IL CAMPIONAMENTO DEL GASOLIO.

CAMPO DI APPLICAZIONE.

Lo *standard* internazionale (ISO 3170 e successive modifiche integrative) specifica le procedure che debbono essere usate per ottenere campioni di gasolio che siano totalmente rappresentativi del prodotto dal quale sono prelevati. In conformità ed in linea con i principi e gli obiettivi della suddetta norma, si redige la seguente procedura atta a garantire che sia consegnata al laboratorio di analisi un campione di prodotto rappresentativo della quantità consegnata.

I campioni prelevati serviranno per verificare la rispondenza del prodotto alla norma **UNI EN 590** e/o eventuali modifiche in vigore all'atto della consegna.

MODALITÀ OPERATIVE.

Premesso che con il termine "incaricato del Fornitore" si intende il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna, vale quanto segue:

1. Ogni attività deve essere eseguita dall'incaricato del Fornitore; il personale A.S.P. s.p.a. avrà il compito di presenziare ed accertare l'applicazione della presente metodologia;
2. Le operazioni dovranno essere eseguite dall'incaricato del Fornitore in ottemperanza alle disposizioni di legge vigente in materia di tutela della sicurezza e con l'ausilio degli opportuni dispositivi di protezione individuali (D.P.I.);
3. L'incaricato del Fornitore deve effettuare lo spurgo del prodotto secondo quanto indicato nell'Allegato C;
4. L'incaricato A.S.P. s.p.a. deve effettuare un controllo visivo del prodotto allo scopo di verificare l'eventuale presenza di acqua e/o sedimenti od ogni altra anomalia. In caso che tale controllo metta in evidenza delle difformità, sospende la fornitura ed informa telefonicamente il D.E.C. e/o l'Ufficio Gestione Carburanti di A.S.P. s.p.a. (ove costituito) per i provvedimenti del caso. Se non si riscontrano anomalie si procederà come di seguito riportato.
5. L'incaricato del Fornitore deve effettuare con l'apposita bottiglia di campionamento un prelevamento dall'autocisterna (vedi 13.1.4) e versare il contenuto in un recipiente preventivamente pulito.
6. L'incaricato A.S.P. s.p.a. dovrà effettuare un controllo visivo del prodotto allo scopo di verificare l'eventuale presenza di acqua e/o sedimenti od ogni altra anomalia. In caso che tale controllo metta in evidenza delle difformità, sospende la fornitura ed informa telefonicamente il D.E.C. e/o l'Ufficio Gestione Carburanti di A.S.P. s.p.a. (ove costituito) per i provvedimenti del caso.
7. Dopo aver effettuato i tre prelievi (prima, durante e a fine scarico), l'incaricato A.S.P. s.p.a. misurerà la densità e la temperatura, quindi travaserà rapidamente il prodotto in tre contenitori di plastica nuovi. I tre campioni saranno sigillati fra le parti e sull'etichetta saranno riportati tutti i dati utili ad individuare la consegna. L'etichetta sarà firmata dall'incaricato della IA e dall'addetto A.S.P. s.p.a.
8. I tre campioni saranno ritirati dall'addetto A.S.P. s.p.a. e custoditi presso il D.E.C. o l'Ufficio Gestione Carburanti di A.S.P. s.p.a. (ove costituito). Nel caso i risultati delle analisi fossero negativi, i campioni saranno reintrodotti nei serbatoi dell'impianto di pertinenza. Qualora risultassero anomalie, si procederà nei termini previsti nel presente Capitolato d'Oneri.
9. A.S.P. s.p.a. si riserva anche la facoltà di effettuare la campionatura del prodotto ed i controlli ritenuti necessari dal boccaporto superiore dell'autobotte con proprio personale; l'addetto alla consegna dovrà acconsentire l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni da A.S.P. s.p.a.

N.B. Per l'effettuazione di queste attività, tutte le attrezzature e gli apprestamenti di sicurezza necessari sono a carico del Fornitore.

Per il Fornitore e per accettazione.

Il legale rappresentante pro-tempore.